IL DIRITTO E POSSESSO DEL PUBBLICO DI PAVIA SUL DEPOSITO E SULL' ARCA DI SANT' AGOSTINO VESCOVO D' IPPONA

DIFESI E CONFERMATI

DA SIRO COMI

CONTRO LE OPPOSIZIONI PROPOSTE

DA UN CAPITOLARE

DELLA CATTEDRALE

NEL LIBRO INTITOLATO

NOTIZIE SINCERE E DOCUMENTATE.

PAVIA . MDCCCIV.

NELLA TIPOGRAFIA BOLZANI.

Tu qui nasute scripta destringis mea ...
Parva libellum sustine patientia,
Severitatem frontis dum placo tuae.

Fedro *lib.* 4 *fab.* 5.

(I)

Con intenzione e brama di rinunziare all' opinione da me proposta nella *Memoria Storico - diplomatica* mi feci a leggere le *Notizie sincere e documentate sul trasporto alla Cattedrale di Pavia del sacro Deposito, altare ed Arca di sant' Agostino, presentate da un Capitolare a' suoi concittadini pavesi*, e le aggiuntevi critiche *osservazioni* su quella mia operetta, ma null' altro vi ho ravvisato, che uno sforzo impotente e di gran lena d' interpretare a talento, e quindi combattere i testi addotti in prova del mio assunto, ed un' affettata diligenza per potermi convincere presso il pubblico d' avere ad arte presentati tronchi e dimezzati i testi medesimi, nel cui doppio impegno s' egli siavi o no riuscito l' illuminato ed

equo leggitore potrà in appresso giudicarne anche con consultare alle loro sorgenti e confrontare i monumenti stessi di prova da me e da lui recati.

(2)

Lontano però dal credermi preservato da sbaglj e da errori sì in quella come in ogn' altra mia produzione, conosco troppo me stesso per dover confessare d' esservi più ch'altri soggetto, e a persuadersene basti il titolo di *Memoria storico-diplomatica* da me imposto al detto opuscolo, e il leggerne il §. 2, ove mi propongo di voler attingere le mie prove dalla *storia*, dalla *diplomatica* e dalla *testimonianza de' critici e degli eruditi*, che tutte e tre essendo fonti del vero non sempre sicure, non farebbe meraviglia se con queste guide avessi potuto talvolta traviare. Non credo però che il Capitolare mio avversario, chiunque egli siasi, come che uomo anch' esso, nè insignito il petto della portentosa divisa dell' *urim* e *thummim* abbia il singolare privilegio di non proferire o scrivere che oracoli di *dot-*

trina

trina e di *verità*, come sembra arrogarsi con quel fastoso titolo del suo libro *Notizie sincere e documentate*, e come dassi a conoscere con quella austerità censoria e magistrale d'espressioni talvolta poco misurate, con cui nè tocco nè provocato si fa a censurare e combattere un non anonimo scrittore, che lontano dall' offendere alcuno, e disposto sempre a ricredersi propone un privato suo sentimento, e per quanto il permetta la sua tenuità, ricorda e promove, quasi dissi, con azione popolare un legittimo antico diritto della patria e de' suoi concittadini, al cui numero il Capitolare anch' esso appartiene.

(3)

Indifferente non pertanto e tranquillo a ciò ch' egli ed altri potessero pensare e decidere sul valore delle prove da me recate e sul merito stesso della quistione, e indifferente del pari a quelle misure qualunque, che per provvida superiore insinuazione debbono conciliarsi in proposito tra lo zelante nostro Prelato e l'Ammini-

strazione Municipale (*), lo sarei stato ancor più alle censure del mio avversario, nè avrei pensato a smentirle e a difendermi, s' egli nello scrivere avesse meco tenute maniere meno acerbe e scortesi. Conscio però che il combattere con quest' armi l' altrui sentimento non si valuta dai saggi che per un indizio di causa o mal sicura o mal difesa, io nel rispondergli mi guarderò dal modellarmi sull' esempio delle di lui osservazioni, cui a pag. 22 e 75. diede il bel nome di *pacifiche*; onde se mai cadessi per avventura contro il Capitolare mio censore in qualche incauta espressione, che non reggesse sulle bilancie della filosofica moderazione (sebbene dovrebbe risovvenirsi con Fedro, che *Sua quisque exempla debet aequo animo pati*), la

(*) La speranza, che potesse finalmente realizzarsi questa conciliazione già da molti mesi saggiamente insinuata dal Ministro del Culto, e i pressanti impegni di questa Tipografia mi fecero finqui sospendere l' edizione della presente apologia che già da gran tempo era pronta per le stampe; edizione che ora non posso tuttavia differire per esserne del pari debitore e alla patria e a me stesso.

la ritratto fin d'ora, protestandomi di riconoscere e rispettare in lui uno di quel riputatissimo consesso, a cui per ingenuo e tuttavia costante sentimento ho pubblicamente testimoniato attaccamento e stima fin dal 1785, allorchè trattando delle scuole teologiche di Pavia del secolo XII. e XIII. scrissi (1): *ad scholasticum hoc munus Ticini obeundum unus praefici solebat ex dignioribus templi maximi Canonicis, cuius rei plura inferius occurrent exempla, quorum Canonicorum collegium praestantes pietate ac doctrina viros cunctis aetatibus suffecit*.

(4)

Ma a rimovere pria di tutto un continuo inciampo pel Capitolare mi affretto a prevenirlo, che i nomi di *pubblico*, *comune*, *corpo civico*, *popolo*, *città*, *cittadinanza* di Pavia da me indistintamente usati in questa e

(1) *Franciscus Philelphus archigymnasio ticinensi vindicatus etc.* §. *L. pag.* 80.

nella precedente mia operetta, sono tra loro affatto sinonimi, tutti da me diretti a significare il corpo morale o complesso de' pavesi, la cui rappresentanza nell' odierno sistema di governo appartiene a questo Consiglio comunale e all' Amministrazione municipale.

(5)

Ciò premesso, e tenendo dietro alle traccie segnatemi dal Censore anche ne' suoi andirivieni, egli dapprima e fino alla pag. 10 si occupa a narrarci le plausibili misure prese dal nostro Vescovo dopo la soppressione delle diverse patrie cenobitiche famiglie, di chiedere e di ottenere dal Governo e di serbare tra noi all' usata pubblica venerazione tutti i sagri depositi, che trovavansi nelle loro chiese rimaste inufficiate e deserte; e passa quindi a palesarci che nella generale distribuzione di essi furono provvidamente affidate dal Prelato medesimo alla Cattedrale le sagre ossa del gran Vescovo d' Ippona sant' Agostino insieme all' Arca e all' altare,

coll' interessare lo zelo di quell' esemplare Capitolo a promoverne ivi il consueto loro culto; ci annunzia in appresso a pag. 8 le preliminari intenzioni di quest' ultimo sull' erezione dell' Arca, a spese *è sull' offerta di un pio benefattore divoto del Santo e veramente amante la sua patria* (che, quantunque egli ne taccia il nome, ben si palesa e distingue da se stesso con questo generoso suo impegno, per cui uom giusto e costante in sì pio proposito ha un nuovo anticipato diritto alla riconoscenza de' suoi concittadini), e conchiude in fine con rappresentarci le contemporanee opposizioni incontrate presso questo comunale Consiglio pel luogo dell' erezione medesima.

(6)

Non mi occuperò quivi a disaminare tutto il contesto di tale racconto, che in massima non interessa il piano di queste apologetiche mie ricerche, riserbandomi altrove a scandagliare quella sola parte di esso, che mi appartiene, cioè se con l'accennata governativa e vescovile concessione

siasi

siasi creato nel Capitolo alcun diritto privativo al Deposito e all'Arca del Santo con escluderne le ragioni del popolo.

(7)

Nè entrerò pure nella subalterna quistione dal Capitolare proposta a pag. 10. 11. 12. e 13, ma estranea al presente mio assunto, rapporto al diritto sulla chiesa cattedrale; diritto ch' egli pretende tutto concentrato nel Capitolo e nell' assemblea de' fabbricieri, dimentico che il grandioso progetto d'erigere questo tempio, e di realizzarlo in gran parte non fu che l'opera de' cittadini, che nel 1487 sentitolo ragunati in parrocchiali comizj l'applaudirono, vi si interessarono e vi contribuirono con larghi sussidj d'ogni genere, che vedemmo continuati fino a' dì nostri; che i redditi, di cui allora e dappoi fu fornito questo pio stabilimento, furono un risultato della munificenza massime del popolo; che que' fabbricieri sono per origine uno stralcio od emanazione del nostro corpo civico da lui

in

in detto anno trascelti e destinati a presiedere in suo nome o sia a nome del popolo in tutto ciò che avesse rapporto all' erezione del tempio medesimo, e ad amministrarne le rendite; che oltrecciò l' opinione del Capitolare sembra in opposizione colle massime del diritto pubblico, co' monumenti tuttavia manifesti e parlanti nella medesima chiesa, e colle memorie patrie sfuggite al saccheggio del 1527; e che finalmente questo sagro, inconcusso, inviolabile civico diritto, subordinato e ligio al solo bene universale dello stato, non conosce altrui prescrizione o possesso, non valore d' alcun atto o giudizio contrario, massime se pronunziato ne' tempi procellosi di grandi cangiamenti politici, in cui la ragione e i diritti di proprietà non sempre giungono a farsi sentire ne' tribunali. Ma checchè ne sia, e comunque piaccia ad altri di decidersi su questa quistione, già mi sono protestato di non volermene occupare, onde il Capitolare può liberamente in quanto a me cantare su di ciò il trionfo anche prima della pugna e della vittoria.

(8)

(8)

Non così però sulle ragioni del Pubblico al Deposito del Santo; e sebbene il mio Censore a pag. 10, appoggiato alla fede e ai rapporti d' un suo Concapitolare, che, se dobbiam credergli, *esaminò senza prevenzione ogni cosa*, cattedraticamente e colla formola usata ne' tribunali abbia pronunziato e deciso a pag. 13 *verificarsi che la Comune non ha alcun diritto sul corpo di sant' Agostino*, pure non a nome della Comune medesima, di cui non ne ho il mandato o le credenziali, com' egli, massime a pag. 17, 30 e 76, sembra aver quelle dell' intiero Capitolo, ma cittadino e uomo libero nella repubblica letteraria, e ancor più in quella delle opinioni, mi credo permesso di riclamare al tribunale de' saggi da tale ingiusto giudizio, di tutti scandagliarne uno ad uno i fondamentali motivi, e di chiamare il giudice a sindacato.

(9)

Comincia egli dal farsi strada al

suo

suo assunto con istabilire un canone di nuovo conio, o a dir meglio uno strano paradosso. *Ritornava inutile* (così egli a pag. 14) *trattandosi di ragioni, che la Comune pretendeva sul Corpo, riferire le memorie e notizie storiche analoghe al di lui sepolcro*; ciò che in altri termini ripete a pag. 25 tacciandomi d'aver creato *un teorema novissimo nelle cause di diritto* col propormi al §. 2 della *Memoria* di voler fondar le mie prove sulla *storia* e *diplomatica*. Dunque, se reggesse questa teoria, il Sassi, che coi lumi specialmente della storia e della diplomatica trattò e vinse ai Milanesi la causa del possesso de' corpi dei SS. fratelli Gervaso e Protaso dandoci un' opera classica in questo genere (1); dunque il Muratori (2) e il Fontanini (3), che su queste traccie medesime l'un contro l'altro disputarono con tanta

(1) *Possessio ss. corporum Gervasii et Protasii martyrum Mediolano vindicata. Mediolani* 1719.

(2) *Anecdota tom.* 2 *a pag.* 267.

(3) *Dissertatio de Corona ferrea Longobardorum. Romae* 1717.

tanta erudizione sul diritto della Corona ferrea Longobardica considerata anche come sagra reliquia, e dappoi sull' *identità* del corpo del nostro Santo (1); dunque il Colli (2), il Bellini (3), il Beretta (4), il de Gregori (5), il Callini (6) e tant' altri, che nella con-

---

(1) Fontanini. *De Corpore S. Augustini Hipponensis episcopi. Romae* 1728. = Muratori, *Motivi di credere tuttavia ascoso e non iscoperto in Pavia l'anno* 1695 *il sacro corpo di S. Agostino. Trento* 1730.

(2) Presso il Bellelli *Collectio Actorum atque allegatorum, quibus ossa sacra Ticini in confessione S. Petri in coelo aureo anno* 1695 *reperta esse S. Augustini Hipponensis episcopi et ecclesiae Doctoris exuvias probatum est et novissime iudicatum. Venet.* 1729 *part. I. a pag.* 49.

(3) *Dubia, quibus rationes pro tumulo et reliquiis nuper compertis in confessione S. Petri in coelo aureo Papiae ventilantur*, presso il Bellelli *loc. cit. part. II. a pag.* 208. = *Responsio apologetica ad Lychnum chronologico - iuridicum Io. Gasparis Berettae. Lugduni* 1702.

(4) *Lychnus chronologico - iuridicus ad discutiendas tenebras seu dubia Iosephi Mariae Bellini etc. an.* 1700.

(5) *Scriptura iuris et facti in causa identitatis corporis S. Augustini*, presso il Bellelli *loc. cit. part. I. a pag.* 360.

(6) *Motivi che sforzano a dubitare se le reliquie scoperte nella confessione di S. Pietro l' an.* 1695 *siano identiche con l' ossa sacratissime del P. S. Agostino*, presso il Bellelli *loc. cit. part. II. a pag.* 237.

contesa medesima dell' *identità* appoggiarono anch' essi alla storia e agli antichi monumenti le dotte loro ricerche, tutti dunque questi valent' uomini per avviso del Capitolare avrebbero traviato dal retto sentiero.

(10)

E rapporto a me eccone la ragione colle stesse immediate di lui parole a p. 14 e 15: *bastava ricordare ad esclusione d' ogni diritto, che scopertosi l' anno 1695 nella confessione ossia scurolo di S. Pietro in ciel d' oro il sacro corpo di S. Agostino, s' incominciò subito il processo sulla di lui identità, durò la causa oltre trent' anni, scrissero cinquanta e più soggetti per dottrina e per pietà distintissimi, si fecero gli atti colla maggiore regolarità, si proferì nel 1728 la sentenza sull' identità di detto sacro corpo, venne questa confermata con bolla della S. M. di Benedetto XIII, nè mai in questa lunga serie di atti, di allegazioni, di sentenza proferita in presenza di molti patrizj, chiamati promiscuamente con molti altri cittadini*

dini a testimonio, si accenna il prete-so *o reale intervento in causa per parte dei Reggenti il Pubblico, comecchè aventi o possesso o diritto anche di patronato od altro riguardo sul corpo del Santo.*

(11)

Tutti sanno la poca o niuna forza d' un argomento negativo nelle quistioni di diritto e di possesso, eppure il Capitolare dà principio, come quì vedesi, alle sue opposizioni da una prova siffatta, della quale cotanto si compiace che non lascia di replicarla a p. 61. Ma e perchè mai il nostro Pubblico dovea decidersi e prendere partito in una causa, che col sommo dell' impegno agitavasi tra due cenobitiche famiglie egualmente a se care, o a dir meglio tra due interi rispettabili istituti, cioè tra gli Eremitani di S. Agostino e i Lateranesi, sostenendo i primi col Colli, col Beretta, col Fontanini e con altri moltissimi, che il Deposito scopertosi nel 1695 nella confessione di S. Pietro in ciel d' oro fosse quello del Santo; ed impu-

pugnandosi dai secondi col Muratori, col Bellini e con più altri, sulla lusinga che rimanesse tuttavia non iscoperto ed ignoto entro quella chiesa, ma in luogo di privativo loro diritto? È bensì vero che il Pubblico non poteva ignorare che per opera de' suoi maggiori furono ivi interrate e nascoste le ceneri del Santo; non avea però lumi bastanti d' accertarsi che le scoperte fossero desse per l' appunto, onde in tanta dubbiezza, disputandosi non della proprietà o del possesso, ma del solo nome d' un Deposito incerto e controverso, e perchè non dovea anzi indeciso e neutrale aspettare l' esito di quella causa, che a grandi altrui spese e senza menomo suo pregiudizio andava a giudicarsi dal nostro Vescovo a ciò delegato, e quindi regolare da economo e prudente le proprie determinazioni?

(12)

Oltre di che nemmeno poi regge colla verità e col fatto che il nostro Pubblico sia sempre stato spettatore tacito e indolente in questo giudizio;

e se il Capitolare con mire veramente *pacifiche* e con ispirito tranquillo avesse spiati più attentamente nell' archivio vescovile gli atti di quella sì lunga discussione da lui veduti e citati a pag. 15, vi avrebbe forse incontrata non al 1729, ma assai prima, un' inchiesta del Pubblico stesso a quel nostro Vescovo per la finale decisione d'essa causa, e per avere una delle chiavi di quel qualunque incerto sepolcrale deposito, e non rinvenendo ivi tal carta, potea quindi rivolgersi all' archivio municipale, ove avria veduto nel registro del 1700 l'atto di delegazione segnato fin dai 9 Gennaio per promovere siffatta doppia istanza. Questa chiave però avutasi soltanto l'anno 1729 poco dopo la bolla pontificia, con cui fu confermata la sentenza del nostro Vescovo per l' *identità*, e ciocchè il Capitolare soggiunge in appressa fino alla pag. 23, saranno il soggetto che riserbo altrove alle mie osservazioni.

(13)

Se si dovesse dar retta senza più alle parole del Capitolare; se il suo

chia-

chiamare a p. 21. *insussistenti affatto e inattendibili le pretese del* Pubblico tanto sul Deposito che sull' Arca del Santo, se il suo tacciarmi a p. 22 *di affastellare ingegnosamente alcune espressioni od anche semplici parole sparse qua e là negli atti pubblici e presso alcuni scrittori, e di presentarle quai prove ed argomenti del diritto del Pubblico*; se il suo animosamente ivi decidere parlando della mia *Memoria storico-diplomatica*, che *esaminata questa con ogni attenzione, istituito il confronto delle riportate memorie coi loro originali... non si ebbe però il contento di verificare una sola prova delle tante addotte*; se il dinunziarla sebbene indirettamente a pag. 40 e 41 *apparato di erudizione e di supposti per buttar polvere negli occhi a chi legge*; *aggregato di sole immaginazioni proposto con aria affatto decisiva*; se l' accusarmi a p. 59 rapporto alle prove, che *niuna ne ho addotta, la quale anche solo di congruenza s' accosti al* mio *intento*, e che tutte insieme sono *supposte e inconcludenti*; se queste imputazioni e quell' altre di più, che si rimarcheranno in appresso, doves-

vessero valutarsi per altrettante ragioni contro di me, il Capitolare avrebbe ben perorata la propria causa, e io dovrei con rossore confessare tutto lo svantaggio della mia: ma siccome un saggio e avveduto leggitore non riconosce in questi trasporti di fantasia che il risultato della prevenzione o dell' educazione scolastica, proseguirò tranquillamente e senza adontarmene le intraprese mie apologetiche ricerche.

(14.)

Credette il mio Censore di troncare radicalmente ogni pretesa del Pubblico coll' obbiettarmi a pag. 24. e 62. le massime delle civili e canoniche sanzioni, che le reliquie de' Santi dichiarano escluse d' ogni altrui commercio, dominio e possesso. Io so che volendosi attenere allo stretto e letterale rigore di siffatte disposizioni, non si dà vero titolo di proprietà e possedimento sopra un sagro Deposito, e so d' avermi io stesso proposta questa difficoltà sul principio della mia *Memoria*; ma so non meno e tutti sanno al par di me, che questa teoria legale

e disciplinare, oltre all' essere applicabile soltanto a reliquie isolate, non già a reliquiarj o custodie, ad urne, arche, altari ed altre cose consimili, tutte suscettibili di proprietà e patronato, e soggette anche a profanazione e a traffico, viene contraddetta dal fatto stesso avvalorato da un' infinita serie di esempi, che ci convincono, che o sia per vera concessione de' pontefici e de' vescovi, o sia per tacita loro accondiscendenza e tolleranza, o sia per uno di que' comuni errori od abusi, che invalsi e stabiliti in faccia alla legge stessa, per la loro universale estensione cessano d' esser tali, interpretando, limitando e derogando la legge medesima (1), o sia finalmente per tutti insieme questi titoli, anche le reliquie stesse, quantunque insigni, quantunque esposte a pubblico culto, veggonsi sovente senza offesa o riclamo delle leggi civili, canoniche e disciplinari in proprietà e possesso, o, se così più piace esprimersi, in patronato, deposito e custodia di persone, fami-

 glie

(1) *Leg. 3. Dig. De Offic. Praetor.*

glie o popolazioni (1). Così da S. Elena imperadrice possedevasi in Costantinopoli il corpo dell' apostolo S. Mattia, che donollo ad Agricio (2); dall' Augusto Tiberio Costantino il capo di S. Luca evangelista, che il diede a S. Gregorio il Grande mentre questi trovossi in quella sede imperiale legato pontificio (3); da Baldovino II imperatore latino diversi sagri stromenti della passione di N. S. con altre reliquie, che dati prima in pegno a' Veneziani li cedette dappoi a S. Luigi re di Francia che collocolli nella sua regal cappella (4); così a Parigi il capo d' esso S. Luigi era in proprietà di quella già dominante famiglia di *Bourbon* (5); così a Torino la s. Sindone, come tutti sanno, possedevasi dalla ca-

sa

(1) Benedetto XIV. *De Canonizat. SS. lib.* 4. *part.* 2. *cap.* 26. *num.* 2.

(2) Crombachio. *Historia trium regum tom.* 3. *lib.* 2. *cap.* 3. presso il Sassi *Possessio etc. num.* 113. *pag.* 184.

(3) Laureto presso il Sassi. *loc. cit. num.* 141. *pag.* 225 *et* 226.

(4) Benedetto XIV. *loc. cit. lib.* 4. *part.* 2. *cap.* 31. *num.* 11. *et* 12.

(5) Bollandisti. *Acta Sanctorum* 25. *Augusti pag.* 535 *et* 536. *num.* 1216 *et* 1217.

sa di Savoia; così il corpo di S. Marco appartiene tuttavia a' Veneziani (1); e così finalmente, per omettere tanti altri siffatti esempi di reliquie, e senza dipartirci dalle pavesi, le nostre sante Spine per dono d'alcuni principi possedevansi realmente presso di noi da' duchi Visconti e Sforza insieme ad altre moltissime reliquie poste nel loro oratorio di questo castello o palazzo, ove rimasero fino al 1499, anno in cui il Pubblico chiese e ottenne di farne il trasporto alla Cattedrale (2) anche per capitolazioni segnate ai 24 Novembre tra esso e Lodovico XII re di Francia conquistatore di questa provincia (3), delle quali ecco l' intiero articolo tredicesimo: *Item quod reliquie et corpora sanctorum exhistentium in ciuitate et comitatu Papie, uel que deferri continget in futurum ad dictam ciuitatem uel comitatum, uel que in futurum*

 erunt,

(1) Boldetti. *Osservazioni sopra i Cimiteri de' ss. martiri ed antichi cristiani di Roma lib.* 3. *cap.* 10. *pag.* 697.

(2) Gualla. *Sanctuarium Papiae lib.* 6. *pag.* 89. *edit.* 1505.

(3) *Registrum litterar. ducal ann.* 1496-9. *fol.* 33. *et fascic.* Privilegia *in archiv. munic. Pap.*

erunt, non possint preter ciuium uoluntatem remoueri quouis modo a locis, ubi sita sunt et iacent, sed ibidem perpetuo remaneant ad perpetuum honorem et conseruationem ciuitatis et comitatus Papie, et similiter libraria, que est uel erat in castro Papie, a dicta ciuitate remoueri non possit, sed in locum per ipsos ciues in dictam ciuitatem deputandum imponatur cum ablatorum restitutione, et de eis fiat inuentarium, et consignatio opportuna ab ipsa communitate. Resp. *Regia Maiestas intendit reliquias et corpora Sanctorum dictorum ciuitatis et comitatus remanere et esse penes dictam ciuitatem et comitatum etc. exceptis reliquiis ad eum pertinentibus et libraria, de quibus in articulo, quas Sua Maiestas uult esse in castro suo Papie, prout esse consueuerunt.* Cosicchè il nostro concittadino Teodoro Guainerio, consigliere e archiatro d'esso re desiderando alcuni frammenti delle reliquie medesime si fece a chiederli al nostro corpo civico, che con atto e deputazione 13 Novembre d' esso anno 1499 gli furono accordati (1)'.

---

(1) *In fil. provision. diversor. annor. ann.* 1499. 13. *Novemb. in dicto archiv. municip.*

Può anche aggiungersi, che queste insigni reliquie non ammetton dominio o possesso per ritenerle a talento in propria casa o in qualche privato oratorio e meno per farne smercio (1), ma non ripugna alle leggi nè ai canoni nè ai riti nè all' antica e moderna costumanza della chiesa, che sotto la vigilanza del Vescovo possansi possedere in una pubblica chiesa o cappella esposte a universale venerazione (2). E non veggiamo noi di fatti in potere talora di qualche famiglia secolare a titolo di patronato gentilizio chiese e cappelle insignite di sagri Depositi (3)? E non ne osservammo noi stessi un esempio nella nostra chiesa di s. Tommaso prima che ne seguisse la profanazione? E non lo troviamo anzi sanzionato dagli illustri imperadori Graziano

---

(1) *Leg. Decernimus Cod. de Episc. et Cleric.* e Clemente X. *in Constit. Ex commissae* 13. *Ianuarii* 1672. presso il Boldetti *loc cit. cap.* 15.

(2) Trombelli. *De cultu Sanctor. dissert.* 7. *cap.* 53. §. 10.

(3) Trombelli. *loc. cit. cap.* 14. *pag.* 715.

ziano, Valentiniano e Teodosio (1) con quelle parole: *nemo martyrem distrahat, nemo mercetur: habeant vero in potestate si quolibet in loco sanctorum est aliquis conditus, pro eius veneratione, quod martyrium vocandum sit, addant, quod voluerint fabricarum?*

(15)

Nè d' altronde che da quel legale e canonico principio *res sacra nullius est in bonis* (2) = *reliquia nullius est in bonis* (3), troppo letteralmente inteso, e mal accozzato coll' altro *quod nullius est, occupanti conceditur* (4), nacque a mio credere il sacrilego abuso de' furti di sagri Depositi creduti legittimi acquisti, di cui si hanno sì frequenti i riscontri nelle storie de' secoli bassi; ed ecco se il Capitolare a p. 25 ebbe ragione di censurarmi perch' io

---

(1) *Leg. ult. Cod. Theodos. de Sepulcr. viol.*

(2) §. *Nullius autem* 7. *Instit. de rer. divis. et leg.* 1. *Dig. eod. tit.*

(3) *Congreg. rit.* 23. *Ian.* 1610. presso il Barbosa *in Collect. Bullar.*

(4) §. *Ferae igitur* 12. *Institut. de rer. divis.*

ch' io ragionando appunto di dominio e possesso di sagre reliquie, e di leggi romane a ciò relative, scrissi al §. 2 della *Memoria*, che *le leggi possono ben imporre, posson anzi convincere, ma non sempre persuadere l'uomo di senno, che non sa arrendersi che alle ragioni*.

(16)

Non ad altro oggetto che di provare, che fu opera de' Pavesi verso il 722 il trasporto e la deposizione del corpo di S. Agostino nella basilica di s. Pietro in ciel d'oro, e senz'animo di giovarmi di questo fatto per argomento di proprietà, io recai alcuni passi stralciati della lettera di Pietro arcivescovo di Milano scritta su di ciò a Carlomagno, che soli poteano bastare all' uopo, omettendo il rimanente come insignificante e soverchio. Il mio Censore lusingandosi di poter sostenere con le parole appunto da me lasciate che la detta traslazione e deposizione non fu l'opera de' Pavesi, ma del solo re Liutprando accompagnato da'vescovi, dal clero e da' magnati dell' intiero suo regno, e di precluderci così fin in ori-

origine ogni adito o motivo di pretesa sul sagro Deposito, non può credersi quanto romoreggi per questa mia da lui creduta artificiosa omissione, e quanto si compiaccia ed esulti di tale sua scoperta, quasi che venisse quindi a decidersi dell' esito e del premio della vittoria. Ma buon per me ch' egli stesso mi presenta quasi in trofeo anche i periodi da me trascurati, *affinchè* (son sue parole a p. 32) *io riconosca ben diverso l' annunzio e la storia di quel trasporto*. Essi periodi adunque ci palesano, che Liutprando *rogatis et convocatis OMNIBUS CIVITATUM SUARUM EPISCOPIS* et *UNIVERSO CLERO*, *usque ad fines agri derthonensis ad suscipiendum tam praeclarum Dei munus* (le reliquie del Santo) *cum maxima humilitate processit*, *et more davidico ad accipiendam arcam Domini, et reponendam in decentiori loco properabat CUM INNUMERABILI PROCERUM AC POPULI utriusque sexus MULTITUDINE*, *Deo gratias agentes de tantis donis datis... Pergebant igitur inceptum iter ingenti gaudio et exultatione laudantes Dei omnipotentiam, qui vota regis*

tam

tam facile audivisset. Cum autem in urbe (in Pavia) *auditum esset DE ADVENTU REGIS cum reliquiis beatissimi confessoris, ad suscipiendum corpus sanctissimum OMNES, QUI RESIDUI fuerant, festinarunt occurrere, et cum summo honore utpote tanto patri debito detulerunt cum hymnis et canticis et TOTIUS POPULI CONCURSU summo gaudio perfusi, et reposuerunt in ecclesia s. Petri in coelo aureo.*

(17)

Da questo lungo contesto non senza mia e forse altrui noia qui recato, e dalle parole ivi distinte a grandi caratteri il mio Censore dopo alcune vaghe riflessioni ecco in ultima analisi come a pag. 34 si permette di conchiudere contro di me non senza ironia e sarcasmo: *bisognerebbe dire che il re Luitprando, tutti li vescovi col clero, l' innumerevole moltitudine de' magnati e del popolo del suo regno accorsi tutti unitamente a Savinariano tortonese per venerare, ricevere, accompagnare e trasportare* (il sagro pegno) *nella chiesa di s. Pietro*, ad quam ipsum sanc-

sanctum corpus deferre volebat rex..., *giunti alle porte della città di Pavia, quai subalterni e mandatarj dei pochi cittadini pavesi rimasti in città ed accorsi ad incontrarli, ne avessero fatta a questi la consegna del detto santo Deposito loro dovuto, e ritirati tutti, anzi rivolti indietro i loro passi, lasciato avessero ai soli pochi cittadini pavesi l' onore, la consolazione, il diritto di trasportarlo e collocarlo nella chiesa di s. Pietro.*

(18)

Che il glorioso acquisto debbasi dai pavesi al re Liutprando, e ch' egli anzi si trovasse presente a questa traslazione, l' accennai io pure al §. 6 del mio libretto con chiamarla *liutprandiana*, e con apportare al §. 7 quell' ultimo periodo di lettera e in esso le parole *cum autem in urbe* (in Pavia) *auditum esset DE ADVENTU REGIS cum reliquiis beatissimi confessoris*; che v' intervenissero eziandio se non tutti (1), almeno la più parte de' ve-

(1) Il P. Romualdo Ghisoni. *Flav. Papia sacra part.* 4. *pag.* 52., e Mario Lupo. *Codex diplomaticus Civit. et eccles. Bergom. lib.* 1. *col.* 381.

vescovi del regno longobardico, non-può mettersi in dubbio, giacchè si ha chiaramente dalla lettera stessa, nè si debbono in altra guisa solennizzare tali trasporti, e massime d'un santo vescovo per avviso del Trombelli (1), che prova e stabilisce siffatto rito e canone disciplinare, onde questa indispensabile costumanza nulla si oppone alla mia proposizione; ma che poi in tale incontro vi si trovassero associati co' vescovi anche i magnati e il clero del regno intiero longobardico, egli si lusinga bensì di poterlo dedurre da quelle parole *rogatis et convocatis omnibus civitatum suarum episcopis*, *ET UNIVERSO CLERO*, aggiunte a quell'altre *properabat cum innumerabili procerum ac populi utriusque sexus multitudine*; ma desse a ben riflettervi null'altro ci dicono, se non che Liutprando invitò e ragunò coi vescovi della Lombardia tutto il clero e popolo pavese, e con gran comitiva di magnati pure stabiliti in Pavia sede del re-

(1) *De cultu Sanctorum tom. 2. part. 1. dissert. 7. cap. 15. §. 6. pag. 99. et cap. 20. pag. 125.*

regno, si portò ai confini del Tortonese e forse fino a Genova giusta il Sigonio (1) ad oggetto di ricevere e di associare, come fece, in Pavia quel sagro convoglio.

(19)

Nè quelle parole possono punto ammettere l'interpretazione e il senso tanto esteso propostosi dal Capitolare, mentre, oltrechè sarebbe una pratica strana e senza esempio nella storia ecclesiastica, e fors' anche di pericolose conseguenze l' esigere in questi incontri il concorso di tutto il clero di un regno, ce ne convincono l' altre già citate, che vi succedono, *ad suscipiendum corpus sanctissimum omnes, QUI RESIDUI FUERANT* (in Pavia), *festinarunt occurrere, et ... detulerunt cum hymnis et canticis ET TOTIUS POPULI CONCURSU ..., et reposuerunt in ecclesia b. Petri in coelo aureo*, e massime quel *residui* de' pavesi rimasti in città, il quale essendo

(1) *Hist. de regno Italiae lib. 3. an. 721.*

do termine relativo, che presenta l' idea d' altra porzione maggiore o minore costituente una totalità, questa, per quanto si voglia scrupolizzare, mai non potrà riconoscersi che nell' intiera popolazione pavese, con riferire ad essa le precedenti parole *universo clero* = *innumerabili procerum et populi utriusque sexus multitudine*, e le susseguenti *totius populi concursu* e con ciò rimarrebbe ferma la proposizione, che furono veramente non già *pochi cittadini pavesi*, come vuole il Capitolare a p. 34 e 56, ma tutti e i soli pavesi, che col loro re ne fecero il trasporto e la deposizione nella basilica di s. Pietro in ciel d' oro.

(20)

Che così debba interpretarsi quel testo, e che qui non parlisi che di clero e di popolo pavese, ce ne assicurano l' anonimo Stroziano e Filippo Premostratese scrittori antichi, le cui parole recai ai §§. 8 e 9 della *Memoria*, e possono vedersi anche nell' intiero loro contesto presso gli autori ivi da me citati; ed ecco le espressioni del pri-

 mo:

mo: *voto facto* (da Liutprando) *atque firmato corpus sanctissimum inaestimabili facilitate sustollitur, et Ticinum versus transvectum, CLERO pariter ET POPULO concurrente honorifice et gaudenter EXCIPITUR, et in basilica b. Petri, quam praefatus rex constituens coelum aureum dixerat, dignissime COLLOCATUR*; e quanto al secondo, egli ci descrive quella sagra funzione in questa guisa: *praecurrentibus autem nunciis* (dell' arrivo del re colle sagre spoglie) *laetitia ineffabili tota civitas* (Pavia) *commota est, et UTRIUSQUE SEXUS INNUMERA MULTITUDO cum hymnis et canticis IN OBVIAM EGRESSA EST, qui laudantes Dominum, cuius incomprehensibili gratia tantas reliquias SUSCIPERE MERUERUNT, ad basilicam regiam REVERTENTES eas ibidem quinto idus Octobris honorifice REPOSUERUNT*; e a questi due storici pienamente conformasi il Sigonio (1), che lungi dal parlarci nè di popolo nè di magnati nè di clero dell' intiero regno

(1) *Hist. de regno Italiae loc. cit.*

gno longobardico, si limita soltanto a dirci, che Liutprando da Genova trasportò il corpo del Santo *effusa obviam cum clero civitate*, e così non pure lo storico antico pavese Gualla (1), assicurandoci che quella traslazione venne fatta coll' intervento di Liutprando *procerumque suorum ac clero et multo Papiae populo*, ma anche il dotto nostro canonico Anfossi (2), che dopo il Baronio ci diede stesamente e con osservazioni quella lettera dell' arcivescovo Pietro, scrivendo: *id patet in translatione corporis s. Augustini ex Sardinia Papiam per papienses proceres civitatis facta mandato et impensis religiosissimi Longobardorum regis Luithprandi*. Potei dunque a buon diritto asserire, che furono i pavesi (termine che comprende e magnati e clero e popolo) che accolsero, accompagnarono e collocarono nella basilica le ceneri del Santo.

(1) *Sanctuarium Papiae lib.* 4. *cap.* 11.

(2) *De sacrarum reliquiarum cultu* §. 4. *num.* 16. *pag.* 28.

Nè le testimonianze di Beda, di Paolo Diacono e di Vincenzo Bellovacese anche da me citate, e dal Capitolare oppostemi per escluderne affatto l'opera de' pavesi e limitarla nel solo re Liutprando, punto reggono al confronto di quella dell' arcivescovo Pietro; giacchè rapporto a Beda egli era nativo e abitatore della Scozia, nè si sa che mai venisse in Italia ond' esser informato delle genuine circostanze di quel fatto; e Paolo Diacono, il Bellovacese e qualch' altro dopo di loro non fecero che trascrivere letteralmente le parole dello Scozzese, come ciascuno può accertarsene col farne il riscontro: non così può mettersi in dubbio la fede storica dell' arcivescovo milanese, che sebbene alquanto posteriore a Beda, scrisse la sua relazione quasi sul luogo dell' avvenimento, ed essendo morto nel 805 (1) ebbe campo di procurarsi le notizie più minute da testimonj anche di veduta, protestandosi

(1) Sassi *Archiepiscoporum Mediolanens. series tom. 2. pag. 271.*

dosi di fatti d' averle desunte *ex litteris et libris regum Longobardorum et etiam ex traditione multorum*.

(22)

Ma quand' anche a dispetto del senso ovvio e letterale di tutti que' passi storici si volesse liberalmente accordare al Capitolare ch' essa traslazione e deposizione si dovesse al solo Liutprando senza l' intervento e concorso de' pavesi, nondimeno siccome chi acquista siffatte sagre spoglie non acquista per se stesso, ma per le città e popolazioni, presso cui vengono collocate, e a solo loro ornamento e difesa, come con più esempi dottamente stabiliscono il Fontanini (1), il Du-cange (2) e il Trombelli (3), soggiungendo quest' ultimo al nostro proposito: *sanctissimi Augustini corpus magno pretio a Saracenis Sardiniam vastantibus redemit Luitprandus Longobardorum rex et Ticinum deduxit, ut eo scilicet veluti*

(1) *De Corona ferrea Longobardorum cap.* 2. §. 1.
(2) *In Glossario verbo* Patrocinia.
(3) *Loc. cit. tom.* 2. *par.* 1. *cap.* 24. 25. *et* 26.

luti munimine quodam regiam suam tutissimam redderet, così in ultima analisi eguale ne sarebbe il risultato a favor de' pavesi, in modo che la conservazione e custodia d' esse pie conquiste, sotto la vigilanza e dipendenza de' vescovi, interessa ed appartiene principalmente alle rappresentanze civiche, le quali anche al dir de' teologi valendosi della sola naturale loro facoltà possono e debbono prender parte in tutto ciò che riguarda il culto e la religione de' loro maggiori.

(23)

Su tali appoggi nel §. 9 della mia *Memoria* credendomi autorizzato a potere stabilire colle parole stesse del Muratori, che il Deposito del Santo, che Liutprando conquistò con grandi spese da' Saraceni, *fu donato alla fortunata città di Pavia, dove i cittadini l' amano e l' apprezzano più che la propria vita*, l' accigliato mio Avversario ben più sollecito di farmi comparire scrittore inesatto e infedele, che di svolgere e spiare nel merito la quistione, mi si oppone a p. 38 dicendo che

il

il *donare* di quello scrittore è usato in senso di *dare* e di *collocare*, e mi avvisa oltreciò che per attenermi al contesto del Muratori, in luogo delle parole *i cittadini l'amano ed apprezzano*, doveasi da me scrivere *i cittadini l'amavano ed apprezzavano*.

(24)

Siccome il *dare* e il *donare*, ove trattisi di cosa non suscettibile di prezzo, non sono che due verbi affatto sinonimi, lascierò che il Capitolare pensi e si spieghi su di ciò come più gli piace. Rapporto poi alla seconda di lui censura, m'avvedo adesso di quel mio sbaglio; ma per altro non risultando quindi alcun pregiudizio alla di lui causa, verun vantaggio alla mia, nè apportando alcun divario al senso propostosi dal Muratori, anzi rettificandolo, parmi che il farmene un rilievo non sia che un'affettata soffisticheria, e tanto più perchè ridotti così que' due verbi dal passato al presente annunziano una verità ed un fatto che non posson negarsi, cioè che il divoto attaccamento de' nostri maggiori verso

il gran Vescovo d' Ippona non si è punto scemato ne' pavesi d' oggidì e ne' loro rappresentanti; fatto e verità, di cui con questo incauto rilievo sembra dubitarne il Capitolare, e ci conferma vieppiù un tal dubbio a pag. 55 e 56 con far presente e quasi rimproverare al corpo civico l' omissione d' alcuni atti di divozione che già prestavansi al Santo, senza voler punto riflettere alle cangiate circostanze de' tempi, che ora più non permettono alle autorità municipali di secondare questo comune civico desiderio.

(25)

Sulla fede di storici d' ogni età scrissi al §. 10. della *Memoria* che Egelnoto arcivescovo di Cantorberì verso il 1022. ebbe in dono da' pavesi l' osso dell' omero sinistro del nostro santo. Il mio Censore ben conoscendo che quest' atto era una prova non equivoca del loro diritto e possesso sul sagro Deposito, se così liberamente potevano disporne, prese per contraddirmi il partito d' adottare un' opinione non già, com' egli avanza a pag. 42., *decisa*

fra

fra gli eruditi, ma affatto singolare e nuova, quantunque per noi ufficiosa, creata dal Fontanini, cioè che non il nostro popolo, ma fu il pontefice Benedetto VIII., che in tal anno trovandosi a Pavia fece all' arcivescovo il prezioso donativo.

(26)

Che tale largizione siasi fatta da' pavesi con l' interposizione e l' assenso d' esso Pontefice, come pensano alcuni moderni (1), non ardirò di negarlo, ciò essendo conforme alla probità e religione de' nostri maggiori; ma che seguisse poi per di lui mano e in occasione ch' egli coll' augusto Enrico I. trovavasi tra noi ad un non so quale sinodo, ignoto a tutti i raccoglitori di concilj, e a tutti gli storici e cronologi, non isperi il Capitolare di avere oggidì seguaci di tale opinione, sebbene buonamente soscritta sulla sola fede di Fontanini da alcuni di que' teologi,

(1) Colli, e Beretta presso il Bellelli *Collectio actorum atque allegatorum etc. part. 1. pag.* 120. 145. 238. *et part.* 2. *pag.* 130. 148.

logi, che dopo di esso scrissero a favore dell' *identità*, e sebbene adottata dappoi anche dal Breve pontificio medesimo di conferma della sentenza vescovile in tale giudizio pronunziata; Breve soggetto anch' esso in questo punto di storia alle leggi universali della critica. Che se regge quel canone storico, che il Baronio seguito da tutti gli eruditi si propose sul principio degli ecclesiastici suoi annali: *quod a recentiori auctore de rebus antiquis sine alicuius vetustioris auctoritate profertur, contemnitur*; canone, che anche in quistioni appunto di diritto di s. reliquie ci viene confermato dal Sassi (1), che dovrà dirsi di questa opinione di Fontanini, che oltre al non avere pure un appoggio di qualche antico scrittore, trovasi anzi in opposizione con la storia tutta di quel fatto e antica e moderna?

(27)

Nè a più sodo fondamento s' atten-

(1) *Possessio sanctorum corporum Gervasii et Protasii Martyrum Mediolani vindicata cap.* 3. *num.* 35. *pag.* 47. *et* 48.

tengono le altre obbiezioni dell' anonimo Capitolare. Per vieppiù dimostrare questo antico diritto de' pavesi io al §. 11. della *Memoria* mi giovai de' Brevi di Onorio III. 13. Novembre 1223., e di Gregorio IX. 22. Dicembre 1228 e delle misure che qui si accennano tenute in surrogare nel 1221 ai Benedettini di san Pietro in ciel d' oro i Canonici regolari di Mortara, che per avviso de' Brevi medesimi non ottennero il possesso di quel monastero e tempio se non previo l' assenso del nostro vescovo, del clero e del popolo, e coll' espressa limitazione *salvo iure apostolicae sedis et imperii ac episcopi et CIVITATIS*. Il Capitolare non potè non sentire tutta la forza di quest' atto così cautelato di possesso con temere perfino ne' pavesi ragione di dominio o di patronato anche sul monastero; e credette di declinarla coll' oppormi che da quell' assenso de' cittadini, perchè voluto dagli antichi canoni disciplinari in ogni evento di nuovi cenobitici stabilimenti, non può dedursi alcun diritto sulla chiesa e sul Deposito, e meno ancora perchè quest' atto di possesso, e *tutta la sto-*

ria

ria del fatto (son sue parole a p. 44.), *la lettera dei Brevi riflettono il monastero*, non la chiesa.

(28)

Ma s' egli si farà tuttavia a rileggere più attentamente que' due Brevi, e quello segnatamente di Onorio anche da lui citato e contrappostomi in istralci appiè della pagina suddetta, e se darassi la pena di farne il confronto e l' applicazione con quanto io ne argomentai a favore de' pavesi, si convincerà che la mia prova è fondata non tanto su quel civico nostro assenso, ma bensì su quella clausola *salvo iure .... civitatis*, e vedrà altresì che quelle espressioni di Onorio di concedere ai Canonici di Mortara *monasterium, ubi corpus beati Augustini noscitur requiescere*, non possono non riferirsi anche alla chiesa, ove trovavansi quelle sagre spoglie; anzi non per sola giusta induzione, ma ve la troverà nominatamente ricordata nelle parole che vi succedono, con cui si accorda a que' Canonici in possesso *monasterium ipsum CUM OMNIBUS ECCLESIIS*,

pos-

possessionibus, iuribus ac aliis pertinentiis suis; nè so darmi pace perchè egli essendosi ivi proposto, come dissi, di sostenere coi Brevi medesimi, che *tutta la storia del fatto, la lettera dei Brevi riflettono il monastero*, nel presentarci poi questo luogo stesso del diploma pontificio di Onorio usasse l'avvedimento d'una interpunzione e lacuna, trascrivendo *monasterium ipsum cum omnibus....pertinentiis suis*, omettendo così la parola *ecclesiis*, su cui cade appunto la quistione; modo ben comodo di farsi ragione, nè so se permesso massime a chi vuol darsi vanto di scrivere e presentare a' suoi concittadini *notizie sincere e documentate*.

(29)

Nè senza motivo, sebbene senza pretese e di passaggio aggiunsi al §. 11. della *Memoria* che tali furon le *misure a un dipresso tenutesi anche nel* 1509. in surrogare a quella basilica e al monastero i Canonici Lateranesi, rimossi que' di Mortara, ed a torto il Capitolare me ne fa rimprovero; e poichè egli ha disaminato nel Pennotti da me ci-

citato anche questo secondo atto di possesso, si sarà avveduto, che se noi con l' usate formole e riserve non prestammo in questo incontro l' espresso nostro assenso, fu però solennizzato con l' intervento di ben diciassette nostri ottimati col referendario, e di gran numero d' altri cittadini, *quos* (così il Notaio) *omisi scribere, quia potius esset..... laboriosum...., quam necessarium*, che è quel di più che i pavesi potevano permettersi ed ottenere in quella loro cangiata politica situazione del 1509., ben diversa dall' altra libera e repubblicana del 1221.

(31)

Senza poter io determinare con precisione l' epoca e il titolo, cioè se per tema di qualche invasione de' francesi massime a' tempi di Carlomagno, oppure per quelle degli ungheri od alemanni, delle quali fu più volte bersaglio e vittima la nostra città co' suoi sobborghi, scrissi dopo Muratori al §. 12 della *Memoria* che per opera de' pavesi fu rimosso il sagro Deposito dalla consueta troppo nota sua sede, e altrove cauta-

tamente interrato e nascosto. Ma il Fontanini limitandosi al solo caso de' francesi anzi che confutare con ragioni, si fece a motteggiare ne' suoi avversarj l' opinione di questa rimozione, delle cui parole e derisioni si valse senza più il Capitolare a p. 48. e 49. per oppormisi. Il P. Ghisoni però (1), il Beretta (2), il Bellini (3) e pressochè tutta la lunga schiera degli eruditi d' amendue i partiti, che disputarono la causa dell' *identità* sulla fede specialmente di memorie storiche inedite, convengono su tale avvenimento sebbene per viste e sotto circostanze tra loro diverse, e fra questi si è distinto esso Muratori (4), che perciò rivoltosi al Fontanini, non si ritenne dal rimproverargli, che *quando non abbia altro che delle derisioni da opporre, si può egli aspettare che da altri verrà contraccambiata con pari accoglienza la sua troppo comoda maniera di combat-*

(1) *Flav. Papia sacra lib.* 2. *pag.* 31.

(2) *Lychnus chronologico-iuridicus* §. 3. *num.* 42. *pag.* 52. *et* §. 5. *num.* 51. 52. *pag.* 67.

(3) *Responsio apologetica cap.* 4.

(4) *Motivi di credere ec. cap.* 28. *pag.* 72.

battere. Io nondimeno lungi dal tenere siffatto linguaggio col mio Avversario, e non mettendo pure a profitto le tante testimonianze, che avvalorano la fede storica di quel fatto, ecco il riflesso che mi permetto soltanto di proporgli. E' egli credibile che nelle tante calamitose vicende di devastazioni, saccheggi ed incendj di Pavia e de' sobborghi da me accennate nella *Memoria* ai §§. 13 14 15 e 16, quando per ogni dove anche in tempi pacifici e tranquilli insidiavansi e mettevansi a ruba i sagri depositi per farne altrove tesoro come legittime conquiste, senza che ne fossero sufficiente ritegno e difesa le città murate e le più squisite precauzioni, come c' insegnano il Muratori stesso (1), l' Anfossi (2) e più esempi anche domestici (3), quando la basilica col Deposito del Santo rimaneva isolata ed esposta all' azzardo fuori di città, è egli, dissi, credibile presso

(1) *Antiquit. Ital. med. aevi tom.* 5. *dissert.* 58. *col.* 10. *Motivi di credere ec. cap.* 21.

(2) *De sacr. reliq. cult.* §. 11. *num*, 18. 19. 20.

(3) Bolland. *Acta SS.* 21. *Ian. tom.* 2. *pag* 378. 4. *Martii pag.* 323., 12. *Aprilis pag.* 92. *edit. Venet.*

presso un uomo di senno e spregiudicato, che il nostro popolo sì agitato al di dentro, e combattuto al di fuori, *il prudente popolo di Pavia sì religioso verso le sagre reliquie sue, e sì geloso dell' invidiabil sepolcro del gran Dottore della chiesa, l' abbia, come si vorrebbe far credere oggidì, posto nell' anno 722 e sempre da lì innanzi lasciato in un sito sì facile a trovarsi, e per così dire derelitto ed esposto affatto ai ladri notturni e alle violenze de' potenti?* Così il Muratori (1), ciocchè con istile ancor più energico va più volte altrove replicandoci (2).

(31)

Sempre costante il Capitolare nelle singolari sue opinioni e ne' suoi paralogismi si fa a caratterizzare per solo sentimento di divozione il fatto d'un secondo interramento del sagro Deposito da' pavesi eseguitosi verso il principio del secolo quartodecimo e descrit-

 toci

(1) *Motivi di credere ec. cap. 26. pag. 66.*

(2) *Loc. cit. cap. 24. pag. 60. e 61., cap. 25. pag. 62. 63. 64. 65. etc.*

toci dal nostro anonimo od Aulico, riputatissimo storico di tal tempo con quelle, dirò così, decretorie parole, che sebbene già da me presentate al §. 17 della *Memoria*, son forzato a qui riprodurre: *habent* (i pavesi) *specialem patronum ipsum beatissimum Augustinum, unde ne sibi, quod absit, auferretur ab ullis regibus vel principibus, ipsum in profundo et secretissimo loco per tale artificium incluserunt, quod auferri non posset etiamsi illic multi per multum temporis laborarent; et insuper statutum fuit per eos quod debeat ab omnibus semel in hebdomada visitari; nam et propter illum intra urbis septa servandum a parte illa per murum tertium tantum terrae spatium incluserunt, quod illud monasterium sancti Petri nunc intra urbis moenia retinetur*. In questo triplice atto de' cittadini pavesi, cioè nell' interramento delle sagre ceneri in luogo segreto e profondo, nella settimanale visita per custodirle sanzionata con legge municipale, e nel dispendioso impegno adottato di formarsi un terzo recinto di mura all' intorno per rinchiuder entro la città quel monastero colla chiesa de-

depositaria d' un tanto tesoro, vi si ravvisano bensì premure, cautele e prove parlanti d' un proprietario, patrono e possessore, che vuole sottratto e difeso in quella chiesa un suo bene dalla vista e dalle insidie degli occulti o violenti predatori, non già atti e riguardi di pura divozione, come pretende il Capitolare a p. 50, con rimproverarmi perfino, appoggiandosi a un lungo testo del Sassi, d' aver io traveduto, e che il senso di quell' anonimo nostro storico è ben diverso da quello da me presentato.

(32)

Ma e il Sassi intese rettamente quel passo storico, e le parole di quel valente letterato, a cui appoggiasi il Capitolare a p. 50 e 51, sono ben lontane dal proteggere il suo assunto; e chiunque vorrà disaminarle di buona fede, son certo che null' altro potrà quindi ravvisare che uno sforzo impotente di chi per ismania di contraddire vorrebbe pure, valendosi di esse, arrampicare, come dicesi, perfino sopra gli specchi. Difatti rispettata del

pari la testimonianza del nostro Anonimo da amendue gli opposti partiti nella celebre causa dell' *identità* disputavasi con impegno se quell' interramento del sagro Deposito *in profundo et secretissimo loco* potesse dirsi co' difensori dell' *identità* verificato nel sito della Confessione, ove appunto fu scoperto nel 1695, oppure dovesse tuttavia cercarsi altrove, come pretendevan gli oppositori, e sì gli uni che gli altri giovavansi di quelle parole del nostro Aulico. Il Sassi fu uno di que' primi, e ognun vede da se ch' egli nel contesto oppostomi dal Capitolare altro non fa che interpretarle a favore della propria opinione, che fu poi la vincitrice, senza proporsi altro scopo; e se il Capitolare più sollecito di contraddirmi che di scoprire la verità, non si fosse arrestato sì presto dal leggere quel testo medesimo, dopo poche linee vi avrebbe incontrato a suo disinganno l' altre di lui parole, con cui appoggiandosi a quell' *artificium* de' pavesi in sotterrare e nascondere le sagre ossa descrittoci dall' Aulico, soggiunge: *porro tale artificium in reperto corpore patuit ... Quid dilucidius ad ostendendum*

dum illud idem corpus hoc esse, cuius adeo SOLLICITI TICINENSES CIVES fuere, ut teste Anonimo illo de patria sua loquente, avertendo rapinae periculo firmamenta ea omnia paraverint?... nec multi momenti verba ea sunt, quae adeo ipsis favorabilia iactitant adversarii in profundo et secretissimo loco; *iis siquidem non nisi designare cryptam ipsam voluit Aulicus ticinensis... quaeque vere profunda est .... ac secretissima, cum remota ab oculis caeteroque ecclesiae conspectu iaceat, nec ut in praesens omnibus obvia, sed ferreis clathris postibusque ita tunc clausa fuisse credenda sit, ut nulli ad eandem INCONSULTIS CIVIBUS patere aditus posset.* Chiunque senza prevenzione si farà a considerare questo intiero centesto, e segnatamente le parole *solliciti ticinenses cives*, e quelle *inconsultis civibus*, rimarrà convinto, che il Sassi lungi dal favorire la pretesa del Capitolare, e dall' impugnare il diritto de' pavesi sulle sagre ceneri, lo fiancheggia anzi e l' avvalora colla fede storica del nostro Anonimo medesimo.

Ma qui non finiscono gli abbagli del Capitolare. Dall' impegno costante de' pavesi manifestato nel 1327., che rimanesse tra noi sotto l' usata custodia de' Canonici regolari il sagro pegno, oggetto di tanta nostra trepidazione e premura, credetti di poter giustamente dedurre una prova al mio uopo. Scrissi perciò ai §§. 18 e 19. della *Memoria* appoggiato alla testimonianza del Pennotti ed agli annali degli Eremitani medesimi, che in tal tempo essendosi tra noi divolgato che eglino col mezzo di F. Guglielmo da Cremona lor Generale, mossi da zelo e attaccamento verso un tanto loro institutore, prendessero per avventura qualche misura presso la sede pontificia in Avignone per ottenere esclusivamente e trasportarne altrove le sagre spoglie, i pavesi (non già que' Cenobiti di S. Pietro in ciel d' oro, perchè semplici depositarj di esse) sposero a quel Pontefice Giovanni XXII. le loro lagnanze e timori con lettera, ch' io perciò chiamai *di querela*, recandone in prova qualche stralcio.

Il Capitolare impegnatosi a voler ridire su tutto anche su cose le più indifferenti, ma costretto ad ammettere questo avvenimento patrio e questa lettera de' pavesi, dopo essersi assai trattenuto, a guisa di chi vuol contraddire, in darci alcune notizie storiche e cronologiche affatto, come ognun può vedere, insignificanti al suo intento, fa riflettere a p. 53 e 54 che gli Eremitani all' epoca di quella lettera avevano deposto quel pensiero per avere essi di già ottenuto il diploma pontificio d' erezione del loro convento presso la basilica di s. Pietro in ciel d' oro, e che quella lettera pavese è *commendatizia, non di querela*, e ne stralcia in prova e mi oppone l' ultimo periodo, che forma veramente un elogio di que' Cenobiti d' essa Chiesa, che custodivano il sagro Deposito; e da tutto ciò si crede in diritto d' imputarmi a pag. 51 e 54., che io *a costo per sino di spacciare per indubitati, fatti dai più sani critici riconosciuti insussistenti e men veri .... continuo ad accumulare alle di già riferite*

ulteriori supposizioni più vivide e più amene, trasformando per sino l' oggetto delle memorie, che adduco; e che questo mio non è che *un aggregato di erudizione e di supposti*.

(35)

Ma sebbene cimentato in tal guisa dall' anonimo Capitolare con espressioni sì poco da me meritate, io non mi varrò quivi contro di lui del diritto di recriminazione, e neppure di quel *Solet a despectis par referri gratia* (1). Che gli Eremitani rinunziassero dappoi al pensiero di quella conquista, era inutile che il Capitolare stesso lo ricordasse, giacchè il successo dell' erezione del loro convento vicino alle ossa del Santo basta a convincercene. Che la segnatura della lettera pavese fosse d' alcuni mesi posteriore a quella del detto diploma o breve pontificio, non può mettersi in dubbio, e io pure l' aveva rilevato con recarne le date dell' una e dell' altro; ma è poi vero al-

(1) Fedro *lib.* 3. *Fab.* 2.

altrettanto che quell' erezione per le opposizioni incontrate ne' Canonici regolari tardò quattro e più anni a realizzarsi, come ci ricorda il Pennotti (1), e tali ostacoli avranno appunto creato negli Eremitani quel desiderio di disimpegno d' avere in vece il corpo del Santo, oggetto primario di quel secondo loro stabilimento tra noi, onde accomunarsi in tal guisa coi Canonici regolari alla chiesa di s. Pietro in ciel d' oro, e alla custodia del sagro Deposito; accorderò anche di più che quella lettera de' pavesi non fosse che il risultato d' un falso allarme e di vano timore: ma che poi dessa non sia lettera, come dissi, *di querela* rapporto agli Eremitani, anzi di risentimento e pressochè di trasporto, ognuno può assicurarsene e dai tratti ben caratteristici, che di essa ho recati, e ancor meglio con riscontrarla intiera nel Pennotti (2). E qui a prevenire un facile equivoco fa duopo avvertire, che i Cenobiti, che tanto veggonsi com-

(1) *Hist. tripartita cap. 63. §. 6. pag. 212, cap. 64. §. 2. pag. 214.*
(2) *Loc. cit. lib. 1. cap. 63 §. 5. pag. 212.*

commendati da' pavesi nel periodo di essa lettera oppostomi dal Capitolare, non altri sono che i Canonici regolari della Congregazione di Mortara, i soli che nel 1327 ufficiavano la basilica, non già gli Eremitani, perchè quella seconda lorô famiglia, come si è osservato, non erasi per anche quivi stabilita, e perchè a quel loro superiore non poteva puntó convenire il titolo di abbate, che gli si dà dicendosi: *dominus abbas, fratres et conventus eiusdem* (di s. Pietro in ciel d' oro) *propter ipsorum honestatem, et vitam laudabilem .... prae caeteris diliguntur*.

(36)

Gli Eremitani associati così nel 1331 al culto della basilica, e alla custodia di quelle sagre reliquie, trovandosi sopraccaricati di spese per gli ufficj d' ospitalità che dovean esercitare verso i loro religiosi forestieri, che chiamati recavansi tra noi ogn' anno a solenneggiare la festa del Santo, impetrarono dal Pubblico nel 1335 un annuo sussidio, grazia che per si giusto titolo fu loro confermata nel 1342.

Ri-

Riconobbi io nel titolo di questa doppia municipale sanzione ricordataci anche dall' erudito nostro P. Romualdo Ghisoni (1) un nuovo non ispregevole fondamento pel mio assunto, e quindi al §. 21. della *Memoria* me ne prevalsi; ma il mio Censore che non sa vedere le cose che sotto l' aspetto a se favorevole mi provoca a pag. 55 a comunicargliene le espressioni lusingandosi di non vedervi che *sollecitudini e sole pratiche di divozione*. Presto a compiacerlo troveralle amendue qui a piè di pagina, la cui prima (*) autografa

(1) *Flavia Papia sacra part.* 1 *pag.* 99. *et part.* 2. *pag.* 32.

(*) *Anno a natiuitate Domini millesimo tricentesimo trigesimo quinto, indicione tercia, die mercurii quinto mensis Aprilis hora octaue. In camera noua communis Papie in qua fiunt et fieri consueuerunt conscilia secreta ipsius communis in conscilio infrascriptorum qui sunt de numero duodecim sapientum presidencium factis et negociis ipsius communis de mense Aprilis et certorum aliorum sapientum adiunctorum ibidem collectorum et congregatorum more solito de precepto sapientis et discreti uiri Dni Iohanis de Tarrussiis de Pergamo iurisperiti, iudicis et generalis uicarii nobilis et potentis militis Dni Gasparini Uicecomitis honorabilis potestatis*

grafa e visibile a chiunque lo desideri, ser-

Papie per requixicionem seruitorum comunis Papie et specialiter ob causa infrascripta, nomina quorum sapientum sunt hec. Dnus Sucius de Orlgnate, Dnus sanctus Albaricius, Dnus Manzinus de Zuminascho, Dnus Moschinus de Sycleriis, Dnus Georgius de Campixe, Dnus Belixomus de Belixomis, Dnus Carneleuarius de Astulfis, Dnus Franceschinus Penagiarius, Dnus Johanes Brocalius et Dnus Rolandus Astarius. Sapientes adiuncti. Dnus Castelinus de Becaria, Dnus Florellus de Becaria, Dnus Raynaldus de Becaria, Dnus Henricus Georgius, Dnus Isnardus de Caneuanoua, Dnus Augustinus de Aduocatis, Dnus Jacopus de Belbello, Dnus Marchus de Petra, Dnus Bernardus Muricula, Dnus Rolandus Fianbertus, Dnus Berninus Maleta, Dnus Rolandus Brachium, Dnus Rolandus de Octonibus, Dnus Roglerinus Cataxius filius quondam Dni Alberti. Premissa requixicione et diligenter facto partito per suprascriptum Dnum Vicarium inter dictos sapientes de leuando ad sedendum, fuerunt in concordia, firmaverunt, ordinaverunt, et prouiderunt quod super infrascripta suplicatione et contentis in ea data et porrecta dicto Dno Potestati ei eius Uicario et sapientib. predictis, cuius tenor talis est. Significant uobis Dno Potestati Papie nec non Dno Mussio de Becaria militi et ceteris sapientibus, presidentibus factis et negociis comunis Papie Prior. Fratres. et Conuentus Fratrum Heremitarum loci et ordinis sanctissimi patris Au-

serbasi in questo archivio diplomatico na-

---

gustini Doctoris eximii uniuersalis ecclesie et fidei christiane ac protectoris et defensoris personarum et rerum comunis predicti Papie, quod cum magna honera expensarum occurrant pro uictu et necessitatibus fratrum ydoneorum ueniencium ad honorandum festum prelibati doctoris Augustini, *quos inposterum annuatim ordo memoratus semper de diuersis ciuitatibus uocare decreuit propter festiuitatem iam predictam honorifice celebrandam, id circo supplicant uobis Dnis antedictis quatenus ob reuerenciam sanctissimi patris et deffenssoris predicti et intuitu pietatis ut* in subsidium expensarum predictarum *annualem prouisionem de certa quantitate pecunie danda eidem conuentui de auere comunis Papie taxanda secundum prudenciam uestram dignemini prouidere, hoc enim dicto conuentui erit magnum* subsidium, *et uos eritis honorati, et etiam beatissimus pater memoratus merito in uestris negociis pro deffenssione ciuitatis et comunis Papie patronus et aduocatus existet ante Dominum altissimum et omnium saluatorem. Et predicta supplicant fieri debere solempniter per uos et comune Papie non obstantibus aliquibus statutis uel prouixionibus ipsius comunis factis uel faciendis; et quod Dnus Potestas Papie presens et qui per tempora fuerit cum illis sapientibus, quos secum habere uoluerit, habeant baylia huius conscilii auctoritatem prouidendi de auere comunis Papie conuentui ordinis Heremitarum loci et ordinis sanctissimi Augustini*

nazionale alla mia cura affidato; e gli presento la seconda (*) colle parole tratte dalla cronaca pavese inedita, ma ov-

---

predicti omni anuo tempore festiuitatis dicti sanctissimi Augustini in ea quantitate qua eis uidebitur cumuenienter et semper omni anno tempore dicte festiuitatis pro expensis et auxilio expensarum *occurrentium tempore predictarum festiuitatum dicto conuentui* pro uictu et necessitatibus fratrum ydoneorum ueniencium ad honorandum festum predicti doctoris sanctissimi Augustini. *Et ita predicti Dnus Vicarius et Dni sapientes nomine et ad parte comunis Papie et pro ipso comuni prouiderunt, firmauerunt, statuerunt, decreuerunt et ordinauerunt in omnibus et per omnia pro ut superius per singula continetur, et inde dicti Dnus Vicarius et Dni sapientes nomine et ad parte comunis Papie hanc cartam fieri iusserunt. Interfuere Bertramus de Cazaboue et Guidetus Mazonus, inde testes etc.*

Ego Marchetus de Uerzario Notarius comunis Papie hanc cartam subscripsi.

Ego Franceschinus de Calegario Notarius comunis Papie hanc cartam iussu suprascripti Marcheti de Uerzario notarii comunis Papie scripsi etc.

(*) Nell'anno 1342. alli 3. di Decembre inerendo alle antiche leggi e statuti di Pavia fu ordinato da' pavesi per legge municipale, che nell'avvenire ogni anno per far onore alla festa del gloriosissimo Dottore della Chiesa

ovvia, attribuita a Giovanni Battista Pietragrassa, al luogo da me citato (1), dov' egli potrà a suo bell' agio riscontrarne le parole sotto il detto anno 1343.

(37)

Anche l' esempio e la prova d' analogia da me desunta dalla donazione del corpo di s. Vito fatta nel 1355. da' pavesi a Carlo IV. non andò senza opposizione del Capitolare. Non potendo impugnare il fatto perchè appoggiato alla storia e a un diploma dello stesso Augusto donatario si appiglia al debole partito di negare a pag. 56 e 57 che quelle sagre spoglie apparte-

santo Agostino, nel mese di Agosto, et *per sussidio delle spese del pane et vino et altre vittovaglie di companatico per i Frati Eremitani di quell' ordine, che venivano da altri conventi a solennizzare essa festa al convento di Pavia*, si avessero a pagare in elemosina libre cinquanta imperiali delle intrate della repubblica di Pavia, nel qual tempo era general Vicario della medesima città Francesco Zabolo, et Potestà di quella Filippino Sesso.

(1) *Memoria storico-diplomatica* §. 21. *not.* 2.

tenessero a' pavesi per donazione, come dissi, di Astolfo re longobardo. Questa mia opinione, se abbisognasse, potrei accreditarla colla testimonianza di Anastagio Bibliotecario (1), del Platina (2), del Muratori (3), del Boldetti (4) e degli scrittori pavesi (5), anzi collo stesso imperiale diploma nella parte appunto da lui allegata e oppostami, d' onde si ha che quelle con altre sagre reliquie tolte da Roma furono a noi trasportate dal detto re con collocarle nella chiesa di S. Marino da lui eretta, e giovandomi poi della teoria da me più sopra stabilita potrei conchiudere a mio favore, ch' esse pie conquiste non si fanno da' regnanti che per quella città o popolazione, presso cui le depongono, e perchè ivi sempre rimangano a particolare di lei difesa e salvezza; cosicchè, come feci riflettere a

(1) *In vita Stephani II. aut III.* presso Muratori *Rer. Italic. scrip. tom.* 3. *part.* 1. *col.* 170. *A.*

(2) *In vita eiusdem Stephani.*

(3) *Motivi di credere ec. cap.* 25. *pag.* 65.

(4) *Osservazioni sopra i Cimiterj di Roma lib.* 3. *cap.* 2. *pag.* 661.

(5) Gualla *Sanctuarium Papiae lib.* 5. *cap.* 1. Sacco *de italicar rer. variet. lib.* 10. *cap.* 7. Anfossi *de sacr. reliq. cultu* §. 9. *num.* 31. *et* §. 11. *num.* 16.

a p. 37, ove trattisi di sagre reliquie; il *deporle* o *collocarle* in una città equivale al *donarle*, o, per adottare il vocabolario del mio Censore, al *darle*: e di fatti, per quanto io so, non incontrasi esempio alcuno nelle storie, ch' essi abbiano richiamato e ritolto siffatti doni dalla primiera loro sede per trasportarli altrove, indizio non equivoco che il loro o dominio o patronato o possesso o deposito, o quel qualunque altro titolo, per cui possan appartenere sagre reliquie, resta trasfuso nella stessa città e popolazione, e ne' loro rappresentanti.

(38)

Ma a che intertenerci in provare questa vera o presunta regia donazione a' pavesi, e il diritto spettante in massima sui sagri depositi ad ogni città e popolazione, e per esse ai loro reggenti, se decisamente ce ne convincono e questo avvenimento stesso, e le misure in tale incontro con noi tenute dall' augusto Carlo medesimo? Di fatti sebbene egli signoreggiasse con diritto di supremato questa nostra città con

averne investito a feudo e a titolo di vicario imperiale Giovanni Paleologo marchese di Monferrato (1), e coll'averla poc'anni appresso accordata col titolo stesso a Galeazzo Visconte (2), nondimeno pèr ottenere quel s. corpo non si valse punto dell'alto suo potere, nè di quello d'esso imperiale suo vicario, ma riconoscendo ne' pavesi suoi sudditi un vero e legittimo diritto su i sagri depositi presso loro affidati, si credette in dovere di a noi farne direttamente l'inchiesta con interporre perfino la delegazione e gli uffici del nostro vescovo, che insieme ai due di Vicenza e Bergamo e a due suoi aulici cappellani tutti anch'essi a ciò delegati ricevette da' pavesi per mezzo dell'abbate di quel monastero di Benedettini il sagro dono presentato quindi a quel nostro sovrano, che dappoi memore e grato con diploma de' 13 Aprile 1361 (3) ad inchiesta de' pavesi me-

(1) Muratori *Annali d' Italia all' an* 1356.

(2) *Diploma* 22. *Genn.* 1360. *nell' Archivio diplomatico di Pavia* .

(3) Gatti *Historia gymnasii ticinensis pag.* 129. Capsoni *Origine e privilegi della Chiesa pavese p.* 68.

medesimi promosse al rango di Studio generale o di Università queste altronde antichissime e già pubbliche nostre scuole.

(39)

Su queste traccie l' augusto Leone il grande chiese da' suoi d' Antiochia il corpo di s. Simeone Stilita (1), Teodosio ebbe dal popolo di Cosilai il capo di s. Giovanni Battista (2), Teodorico vescovo di Metz attinente di Ottone I ricevette non pochi sagri intieri depositi da diverse città d' Italia accennateci dal Baronio (3), dal Boldetti (4) e dal Muratori (5), Ottone III nel 1000 da' Beneventani le ossa di s. Paolino vescovo di Nola sostituitegli a quelle da lui chieste di san Bartolommeo apostolo (6), Attone principe di Canos-

---

(1) Evagrio *lib.* 1. *cap.* 13. e Metafraste *in vit. S. Simeonis cap.* 15. presso il Bollando *Acta SS.* 5. *Ianuarii*.

(2) *Historia tripartita lib.* 9. *cap.* 44.

(3) *Annal. eccles. ad an.* 969.

(4) *L. c. lib.* 3. *cap.* 12. *pag.* 706. e *cap* 14. *p.* 714.

(5) *Antiq. Ital. med. aevi tom* 5. *dissert.* 58. *col.* 9.

(6) Leone Marsicano presso Muratori *Motivi ec. cap.* 21. *pag.* 54. Baronio *ad Martyrol.* 25. *Augusti*.

sa da' bresciani le ossa di san Vittore con altre sagre reliquie (1), e così finalmente Rodolfo arciduca d'Austria ottenne da' suoi di Brisacco parte delle sagre spoglie de' ss. Gervaso e Protaso, come c' insegna anche un di lui diploma del 1363 recatoci dal Papebrochio (2) e dal Sassi (3) così espresso: *nos .., in Brisacum venimus tertio calendas Maii de anno Dni* 1358. *aetatis nostrae an. XIX, ac ibidem petivimus humiliter et pure propter Deum quatenus nobis condividerent et donaretur de duobus sanctis corporibus bb. Gervasii et Protasii illuc de Mediolano translatorum, ac loco quiescentium in eodem, de qua petitione a presbyteris et oppidanis ibidem fuimus cum magna solemnitate et decentia exauditi*; e un tale diritto delle città e de' popoli su questi s. depositi fu rispettato perfino in Roma stessa da Adriano II. verso l' 872 seb-

(1) Donizone *Vita Mathildis cap.* 2. presso Muratori *Rerum Italic. Scriptor. tom.* 5. *col* 350. dicendo di que' sagri corpi:

Duxit hic hos Atto: multos alios quoque sanctos,
Reliquias alias dedit illi Brixia magna.

(2) *Acta Sanctor.* 19. *Iunii* §. 9. *num.* 108. *p.* 840.

(3) *Loc. cit. cap.* 8. *num.* 126. *pag.* 206.

sebbene ivi principe sovrano e insieme capo universale della Chiesa, che alle preghiere di Lodovico II. augusto per avere in dono il corpo del papa martire s. Clemente, diè in risposta, *quem tu postulas, non est possibile me dare tibi, sed IN VOLUNTATE EST tam CLERI quam POPULI*, motivo per cui quell' imperatore rivoltosi al clero e popolo medesimo fu tosto esaudito, come racconta il monaco Berrardo (1), che di quel fatto ci dà l' intiera storia.

(40)

Questi ed altri consimili esempi, che ben molti all' uopo ci verrebbero additati dalla storia della chiesa d' oriente e d' occidente, sono altrettante prove manifeste che i cittadini e popoli perfino dai proprj sovrani, anzi dai pontefici medesimi sono riconosciuti quai veri e legittimi proprietarj o patroni e possessori delle s. reliquie presso loro affidate, e come tali con di-

(1) *Chronicon Casuariense lib.* 1. presso Muratori *Rer. Italic. Script. tom.* 2. *part.* 2. *col.* 780.

dipendenza del vescovo ne possono liberamente disporre, tutti esercitandone gli atti di dominio e di possedimento; ed ecco il motivo, per cui ove trattisi, come nel nostro caso, di Deposito d'un santo protettore, anche per disposizione della congregazione de' sagri riti 8 Maggio 1604 (1) si costuma accordarne ai rappresentanti municipali il diritto d'una chiave e della segnatura col sigillo proprio aggiunto a quello del vescovo, e ciò a maggiore di lui custodia e sicurezza, e perchè non possa mai se non di concerto eseguirsene visita e ricognizione alcuna, e onde premunirsi così dalle detrazioni e frodi, che si volessero da altri attentare a pregiudizio non pure della canonica autenticità, ma anche del proprietario o patrono; chiave, segnatura e cautele, che nel non diritto de' cittadini sui sagri Depositi voluto dal Capitolare riescirebbero tutte insignificanti ed inutili.

(41)

Egli è vero, che i rapprsentanti del

(1) Talù *Decr. authent. sacr. rit. congr. n.* 34.

del nostro Pubblico non riconoscono che dal diploma di Benedetto XIII 29 Aprile 1729 l' attuale diritto d' avere e d' usare una delle chiavi del sagro Deposito , diritto in appresso sempre da essi esercitato; ma che questa chiave debba in loro considerarsi non qual simbolo di vero e reale dominio , patronato e possesso, ma qual semplice marca d' onore, come il Capitolare anche per escludere ogni antica ragione de' pavesi vorrebbe insinuare col dirci a pag. 62 *la chiave però soltanto nel 1729. molti mesi dopo la decisione* (22 Novembre 1728) *è stata benignamente accordata ai reggenti del Pubblico a titolo onorifico di maggior custodia* , ciò è quello che non potrà mai altrui persuadere, e se con ispirito di riflessione si farà a rileggere quel Breve pontificio aggiunto al da lui oppostomi atto 13 Maggio 1729 di consegna al Pubblico d' essa chiave, vi troverà che i pavesi col mezzo del lor vescovo giudice delegato nella causa dell' *identità* chiesero a quel pontefice *pro maiori sacri corporis custodia unam clavem habendi et retinendi FACULTATEM*, e che il pontefice nell' accordar loro

tale *facoltà* usa le espressioni: *ut ipsi unam clavem sacri corporis huiusmodi habere et retinere libere et licite possint et valeant auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus et indulgemus*, con prescrivere inoltre ch' esse lettere di concessione debbano *suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere*, *ac exponentibus praefatis in omnibus et per omnia plenissime suffragari*, *non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis etc.* Come può egli dunque dirci *a p.* 62. 65 e 76 che *la chiave* non fu a noi accordata che *a titolo onorifico* e *a titolo grazioso*? E perchè in quelle sì ampie e privilegiate espressioni pontificie, che ne accompagnarono la concessione, trattandosi di favore non vi riconobbe piuttosto giusta le note legali teorie il potere e le facoltà più estese de' pavesi sul sagro Deposito dalla chiave stessa simboleggiato?

(42)

E quivi viene in acconcio di far presente, che la consegna di questa chiave, sebbene da noi chiesta solo nel 1700, sebbene non ottenuta che dopo

la sentenza 22 Novembre 1728, da cui fummo assicurati che il Deposito incerto e disputato scopertosi nel 1695 era appunto quello di sant' Agostino collocato in essa basilica verso il 722, ed ivi sul principio del secolo XIV. interrato in luogo per tant' anni ignoto a noi stessi fino alla fortunata di lui invenzione; questa chiave, dissi, così accordataci nel 1729 può a buon diritto chiamarsi non nuova concessione, ma restituzione; giacchè nell'atto della primiera giudiziale visita o ricognizione delle s. ossa 1 Ottobre 1695 recato dal Bellelli (1) essendosi rimarcato su l' urna interna d' argento una serratura mancante di chiave, essa non poteva certamente ad altri appartenere, che ai pavesi, se nel 1022 ne dovettero usare per trarre dall' urna stessa e donare al s. arcivescovo Egelnoto l' osso del Santo, e se a' tempi del nostro Aulico disposero del Deposito con nasconderlo sotterra nel luogo medesimo, ove fu trovato dappoi.

---

(1) *Collectio Actorum etc. part.* 1. *pag.* 42. *et* 361., e il P. Romualdo Ghisoni. *Flavia Papia sacra part.* 2. *pag.* 27. *et* 30.

Non pago il Capitolare d' essersi annunziato a pag. 9 interprete della volontà del popolo pavese sull' erezione dell' Arca stessa, volle altresì a p. 17 e più precisamente a p. 76 darsi a divedere depositario e custode delle intenzioni del suo Capitolo rapporto a questa chiave, onde ci previene delle favorevoli disposizioni di esso verso i nostri rappresentanti *per non defraudarli dell' onorevole contento di usare la chiave a titolo grazioso accordata al Pubblico*. Ma mi perdoni il Capitolare: non è credibile che così pensi e ragioni quel prudente e savio consesso, e ch' esso possa cotanto calcolare su l' arrendevolezza de' suoi concittadini fino a lusingarsi, ch' eglino rinunziando non a un *titolo grazioso*, ma a un luminoso imprescrivibile diritto radicato nell' antichità più rimota e rappresentatoci da quella chiave, potesser piegare a riconoscerne così un precario uso dall' altrui indulgenza: io sono anzi persuaso, ch' esso Capitolo sull' esempio degli Eremitani suoi autori già custodi delle s. spoglie, lontano dall' ar-

ro-

rogarsi su di esse esclusivi incompetenti diritti, si riputerà ben contento di averle presso di se nella cattedrale dal nostro vescovo provvidamente trascelta a ricoverarle, di comunicare le pie sue intenzioni all' Amministrazione municipale, e di potere secolei dividere lo zelo e l' interessamento, onde quivi ne sia promosso e continuato il primiero pubblico culto.

(44)

Tutte queste ragioni oltre l'altre da me recate nella *Memoria* bastano, se mal non mi appongo, a provare con qualche accertatezza questo antico diritto de' cittadini pavesi; eppure v' ha ancor di più. Gli Eremitani, che vedemmo sì impegnati e solleciti per istabilirsi vicino al Deposito del Santo loro istitutore, sì gloriosi d' averlo ottenuto, sì gelosi di conservarselo, sì coraggiosi nell' affrontare e sostenere isolati e soli per ben trentaquattro anni le incalcolabili spese del giudizio della di lui ricognizione, o *identità*, essi Eremitani medesimi, da' quali soltanto può e deve il Capitolare

mio

mio contradditore misurare quelle qualunque ragioni del suo Capitolo, confessarono spontanei e riconobbero questa verità, e la canonizzarono dappoi col proprio loro fatto, di cui sebbene io diedi già nella *Memoria* un lungo dettaglio, i rilievi però fattivi dal mio Censore m' obbligano a quì replicarlo in pochi tratti. Dovean essi nel 1785. portar la loro sede in Milano, e conscj d' essere nulla più che semplici e precarj custodi di quelle s. reliquie, e non dimentichi de' doveri d' un depositario e custode di buona fede, pria di dimettersene stabilirono e segnarono co' deputati del Corpo civico una scritta o *pro-memoria* di convenzioni, le quali coll' atto della successiva ricognizione d' esse reliquie solenneggiata tra amendue le parti, furono da loro confermate con l' intervento e presenza del provicario vescovile, e de' delegati de' Conventuali già da alcuni anni quivi surrogati ai Lateranesi, e de' Domenicani destinati e già presti a succedere agli Eremitani stessi. In questa carta, le cui parole recai ai §§. 27. e 28. della *Memoria*, essi Eremitani *si dichiarano di*

ri-

riconsegnare alla città ser. ser. le sagre ossa del glorioso Dottore di S. Chiesa sant' Agostino, come pure quelle di s. Severino Boezio, ed anche l'Arca marmorea costrutta per il culto più onorevole dell' anzidetto s. Padre, lasciandola intatta sull' altar maggiore, ove presentemente sta riposta; e i delegati civici promettono di continuare agli Eremitani *la custodia e la ritenzione* di tutto questo, in caso di qualunque loro ristabilimento in Pavia.

(45)

Questa dichiarazione *di riconsegnare*, e questo concordato tra gli Eremitani e il Pubblico veggonsi in appresso avvalorati da due fatti, o circostanze di qualche rimarco risultanti amendue dallo stesso atto di ricognizione. I. La cassa marmorea del sagro Deposito che solevasi prima improntare con quattro sigilli, con quello cioè del Vescovo, del Pubblico, degli Eremitani e de' Lateranesi, non fu segnata in questo incontro che coi due primi. II. La chiave del sagro monumento, che trovavasi affidata

agli

agli Eremitani rimasti unici custodi di esso, fu presentata quindi ai Domenicani loro successori, e da questi ricevuta a titolo di deposito dalla mano de' soli delegati civici, e degli Eremitani medesimi.

(46)

Che sa opporre il Capitolare in tanta evidenza? Sempre coerente a se stesso tenta dapprima a pag. 70. e 71. di accattarsi l'attenzione e il favore del leggitore con prevenirlo, che anche in quest' incontro io mi prevalgo *dello stile usato di presentare i monumenti ed i fatti nel senso conforme al* mio *fine, tuttochè relativi ad oggetti estranei*, e senza più decide che anche quest' atto è *appar degli altri inconcludente, inopportuno* e ... *decisamente ultroneo e di abbondante riguardo verso il Pubblico, praticato dagli Eremitani in quella loro agitata ed incomoda situazione per rendersi propizio e favorevole il Corpo civico ad appoggiare le loro istanze di riavere il Deposito del Santo loro Padre colla di lui Arca, allorchè fossero restituiti*

nella città di Pavia, come essi si assicuravano di ottenere: ma finquì il Censore non ha parlato che lo sterile e vuoto linguaggio di chi conoscendo il suo torto non trova ragioni da contrapporre. Nè meglio riesce dappoi. Dopo aver egli perfino avanzato alla detta pag. 71, *che fu forse immaginata la carta di pro-memoria* (dubbio che non basta l'azzardarlo per essere creduto, e che altronde offende il decoro degli Eremitani e dei delegati civici, che la segnarono, di cui uno vive tuttavia utile alla patria), soggiunge, che tali convenzioni sono *poco o niente valutabili per esser fatte privatamente fra gli Eremitani, e gli Abbati della città, due delle quattro parti aventi la chiave del sacro Deposito, senza il consenso del Vescovo ed il concorso de' Conventuali*, e che di fatti non si ebbe di esse alcun riguado nè dal Pubblico nè dagli Eremitani allorchè nel successivo 1786. tornarono a ristabilirsi fra noi.

(47)

Ma questi appuntamenti tra gli Eremitani e il Pubblico come possono

mai

mai accusarsi d'inutilità per difetto di consenso del Vescovo e de' Conventuali, se lasciavan tuttavia intatto ed occulto qual pria il sagro Deposito sotto l'usata chiave, sigillo e vigilanza del primo, e sotto la chiave e custodia de' secondi? A che fine dunque e a qual uopo un tale loro assenso? Ma quand' anche questo si richiedesse al valore di quella *riconsegna*, e se la scritta di convenzione 12. Luglio 1785. contrasse quindi qualche vizio, tutta ottenne dappoi la sua fermezza possibile col quasi contemporaneo atto di visita 22. d'esso mese, solenneggiato in concorso non pure di molti rispettabili testimonj cittadini, fra' quali gli attuali Preposto e Arcidiacono, ma anche coll'intervento del Luogotenente Vescovile, e degli stessi Conventuali, che essendo due delle parti di quell'atto, in cui furono pubblicati, inseriti e approvati quegli appuntamenti, non avrebbero tralasciato di riclamare contro di essi, qualora avessero violati i rispettivi loro diritti. Non fa duopo nè del logico nè del giurisperito, ma basta un comunque buon senso per ravvisare in

tale

tale inazione e silenzio la piena accondiscendenza e adesione dell' uno e degli altri.

(48)

Altronde l' altra carta di *pro-memoria* 23 Settembre 1786 presentata al Corpo civico dai due delegati dell' intiera congregazione degli Eremitani o Agostiniani lombardo-austriaca in occasione del loro ristabilimento in Pavia nell' ex-collegio gesuitico basta per ismentire ciocchè il Capitolare soggiunge in appresso per sostenere che in tale incontro non si ebbe riguardo alcuno a quella dichiarazione *di riconsegna*. Con questa carta da lui citata e oppostami a p. 73 essi Eremitani delegati, nel richiamare alla primiera loro custodia le spoglie del Santo con l' Arca, non si valsero già del solo mezzo del Governo, com' egli pretende a p. 72, ma sottoposero altresì all' approvazione del Pubblico le misure non pure pel segreto notturno loro trasporto dalla basilica, ove furon lasciate in deposito presso que' Domenicani, alla chiesa del detto ex-collegio gesuitico, ma le massime eziandio pel dignitoso e cauto

loro collocamento in *una nicchia* (sono parole degli stessi Agostiniani delegati) *che dovrà chiudersi con due chiavi, una presso l' ill. città di Pavia, e l'altra presso de' padri Agostiniani custodi attuali, colla seguente iscrizione, qualora incontri il superiore aggradimento della Città medesima e di chi ec. = OSSA DOCTORIS EXIMII AURELII AUGUSTINI etc.*, e conchiusero il *pro-memoria* pregando il Pubblico di concorrere alle *pie brame dell' indicato trasporto della Reliquia ed Arca, col deputare quelle persone, che si crederanno le più opportune per conciliare le massime corrispondenti al buon esito dell' affare*; istanze che come rette e giuste furono ben secondate dal Pubblico medesimo. Se queste misure e preghiere degli Eremitani, e se questa loro piena subordinazione e sommissione al Corpo civico non hanno un espresso rapporto a quella loro precedente dichiarazione *di riconsegna*, e se questa non vedesi dappoi ricordata nell' atto 5 Ottobre 1786 del relativo trasporto delle s. reliquie, chiaramente almeno la presuppongono, checchè ne dica il Capitolare a p. 28 e 72; cosicchè comunque

que si vogliano esse considerare, comprovano sempre ciocchè scrissi al §. 6 della *Memoria*, cioè che gli Eremitani al loro ritorno in Pavia *richiamarono e riebbero dal nostro Pubblico la primiera custodia* sì del s. Deposito che dell' Arca, e confermano a un tempo stesso anche per questo contegno o fatto degli Eremitani il diritto e possedimento del nostro Pubblico sull' nno e sull' altra.

(49)

L' essersi qui ricordata l' Arca del Santo mi fa risovvenire il quesito propostomi dal mio Censore a p. 30, cui non ho sinora soddisfatto. Fin da principio della mia *Memoria*, ad oggetto di serbare in essa qualche ordine, mi proposi per base, che i Chierici, i Benedettini, i Canonici regolari, gli Eremitani e gli ecclesiastici tutti destinati a ufficiare la basilica di s. Pietro in ciel d' oro rispettarono sempre ne' pavesi il diritto sul Deposito e su l' Arca, contenti d' esserne i custodi: m' accinsi quindi a darne le prove su le traccie della cronologia con prender le mosse dall' epoca stessa della trasla-

 zio-

zione liutprandiana. Il rigido mio Censore, che coll'occhio suo linceo altro non ravvisa in quella mia operetta che supposti, inesattezze, anacronismi, ecco il quesito che mi propone in quest' incontro: *si potrebbe chiedere all' autore con quali prove asserisca al §. 5, che i ministri addetti alla basilica di s. Pietro in ciel d' oro riconobbero e rispettarono in ogni tempo nel Corpo civico pavese la proprietà o il giuspatronato sul Deposito del Santo e su l' Arca, e persino i Benedettini rimossi da quel monasero nel* 1221, *che vuol dire almeno* 140 *anni prima si cominciasse la costruzione dell' Arca.*

(50)

A siffatta inchiesta potrei rispondere senza più, che gli Eremitani, nei quali rimase concentrato e trasfuso ogni diritto rappresentativo di tutte le cenobitiche famiglie, di cui qui parlasi, essi medesimi, come provai poc' anzi, colla propria loro confessione, che è la migliore delle prove, e col successivo lor fatto, prova valevole ancora più della confessione, riconobbero questo ci-

civico nostro diritto tanto sul Deposito che sull'Arca: ma siccome il Capitolare sembra dappoi limitarsi colla sua dimanda ai soli Benedettini, e in tal caso, ch'eglino non fossero che semplici custodi del s. Deposito, oltrechè lo attesta espressamente il P. Beretta monaco anch'esso Benedettino (1), che parlandoci d'esso Deposito, e riconosciuta ne' pavesi la proprietà o il *ius ad rem*, usa l'espressioni *monachi mei custodes tantum = monachis tantum custodibus*, ce ne convincono le circostanze della loro rimozione e della surrogazione de' Canonici regolari, come si disse, avvenute nel 1221, giacchè sebbene que' Benedettini allora avesser tra noi più altri monasteri e più chiese sì ne' sobborghi che in città, additateci dal P. Lubin (2), e quelle specialmente di s. Salvatore, di s. Marino e di s. Apollinare, pure nel trasmigrare e stabilirsi altrove lasciarono intatto al solito luogo della basilica quel sagro mo-

(1) *Lychnus Chronologico-iuridicus* §. 19. *num.* 158. §. 22. *num* 185. *et* 186. *pag.* 204 *et* 205.

(2) *Abbatiarum Italiae brevis notitia pag.* 278 *ad* 281.

monumento sotto la custodia de' nuovi loro successori, che anch' essi, come provammo, furono ammessi colla riserva *salvo iure civitatis* al possedimento di quel monastero e tempio, *ubi corpus b. Augustini noscitur requiescere*.

(51)

Se poi esso mio Avversario facendo fascio d' ogn' erba si fosse proposto di provocarmi a provare, che que' monaci fossero custodi anche dell' Arca, che con peregrina scoperta c' insegna esser comparsa assai dopo l' anno 1221, in tal caso io non saprei meglio disimpegnarmi che col rimetterlo per di lui istruzione alle regole non dirò della critica ed ermeneutica, ma a quelle soltanto del naturale buon senso, che a ben interpretare e intendere una proposizione qualunque indefinita e composta prescrivono di pria considerarne, distinguerne e calcolarne i singoli rapporti, e di applicare quindi ai diversi tempi le persone e le cose diverse.

(52)

Soddisfatta così per quanto potei l' intralciata e sofistica domanda del

Ca-

Capitolare, mi permetto anch' io sul di lui esempio di proporgli alcuni quesiti, lusingandomi che vorrà essermi compiacente col rispondervi.

1. Perchè ad onta della sì vantata sua sincerità si è egli autorizzato a pag. 25 di presentare come da me scritta ed usata la parola *diplomazìa*, quando io scrissi *diplomatica*? Dovea però sapere ch' esse sono due facoltà ben diverse tra loro, giacchè la *diplomazìa* non fa che additarci, e proporci co' lumi della storia i trattati, le confederazioni e i rapporti fra i diversi popoli, e le massime direttrici d' un pubblico rappresentante; e la *diplomatica* per l' opposto ci addestra nell' arte difficile d' intendere, giudicare, interpretare, ed applicare all' uopo i Diplomi, cioè le carte e gli atti tutti e pubblici e privati della venerabile antichità. Rassegnato anzi riconoscente a chi m' avverte e corregge de' miei abbagli ed errori, non ho però tanto stoicismo di vedermi indolente imputare gli altrui.

2. Perchè a pag. 48. reca come genuine parole della mia *Memoria* un lungo periodo per combatterlo,

 do-

dopo d'averlo in guisa trasformato, che sul principio non si sa svolgerlo, e raccapezzarne il senso?

3. Essendo a tutti palese che l'archivio diplomatico da me eretto e custodito nell' Ex-convento de' Carmelitani, del quale sovente mi approfittai in quella mia operetta, non è già uno stabilimento municipale, ma nazionale, con quali mai prove potè egli avanzare a pag. 58, ch' io sono avvezzo a valermi *di documenti ancorchè minimi ed estranei tratti dagli Archivj municipali*, ad onta, com' egli fa riflettere, d' essermi fin da principio della mia operetta al §. 2. protestato che non voleva punto giovarmi del loro soccorso? Ma e quando e in qual luogo della *Memoria* mi valsi degli archivj municipali? e perchè dunque tacciarmi così in faccia al pubblico d' aver io più volte mentito col fatto?

4. Dimentico il Capitolare d' essersi meco palesato sì intollerante e dilicato da farmi perfino avvertito di un' innocua e per lui indifferente mia inesattezza nel trascrivere una o due parole del Muratori, come notammo più sopra a pag. 39., perchè si è egli

dap-

dappoi permesso a pag. 40. e 41. di trasformare e accomodare al suo uopo un altro contesto del Muratori medesimo per potermelo opporre come genuino di lui sentimento, e per così pungermi impunemente con la mano altrove diretta d'uno Scrittore sì rispettabile? Doveva pur riflettere con Fedro (1) che non è da prudente

Sibi non cavere et aliis consilium dare?

5. Dove io dissi mai, che i Conventuali surrogati ai Lateranesi ricevettero dal nostro Pubblico la custodia e deposito del sacro pegno, come sebbene in via problematica si fa a rimproverarmi a pag. 27? Come potè imputarmi a pag. 40. d'avere io scritto che Fontanini riconobbe ne' pavesi il diritto di dominio sul Deposito del Santo? Dove e con quali parole ho io annunziato, com' egli si lagna in più luoghi (pag. 60. 61. 62.), che fu opera de' pavesi la promozione e la decisione favorevole della causa dell' *identità*? Che la chiave del sagro Deposito fu loro accordata da Benedetto

XIII.

(1) *Fab* 9. *lib* 1.

XIII. in premio dell' opera medesima? e che la loro *gioja* testimoniata dal Beretta (1) pel buon successo di quella causa fosse un risultato del loro

(1) Riflette rettamente il Capitolare a pag. 61 che il P. Beretta, della cui testimonianza io mi valsi per comprovare non già la *gioja*, ma bensì la gloria dei Pavesi pel buon esito della causa dell' *identità*, stampò il suo *Lychnus* vent' otto anni prima della sentenza; quindi dubitando io che siffatta prematura testimonianza possa per tal titolo sembrargli sospetta e insignificante, e perchè sia di me pago anche in questo proposito, mi permetto di quì sostituirgli quella di Domenico Lazzarini elegante Scrittore affatto analoga, ma però posteriore alla sentenza medesima, il quale su questo felice nostro avvenimento compose un poemetto latino, che sebbene lasciato imperfetto e mutilo, sortì postumo dalle stampe di Macerata nel 1742, e termina con quest' apostrofe a Pavia.

Felix Ticinum, modo non te fabula inanis,
Non Phaëton viridesque ad litora nota sorores
Ornabunt: hac una urna per saecula mille
Clara eris: abripiet longum reliqua omnia tempus,
Te sceptrum tenuisse olim, te e moenibus altis
Aspera conjectos vidisse in vincula reges,
Venturis famae tenuis vix afferet aura.
Hoc autem monumentum unum . . . . etc.

ro interessamento ed impegno nel giudizio medesimo? Queste ed altre siffate inesattezze del Capitolare, sulle quali non vedo come possa giustificarsi, sebbene rapporto ad alcune sembrino di poco rimarco, sono però valutabili in uno scrittore sì schizzinoso ed austero, che a pag. 39. si risente perfino e si offende d'un mio *et cetera*, quantunque rettamente aggiunto e collocato.

(53)

Ma divagatomi alquanto dalle traccie segnatemi dal Capitolare per desiderio di poter unire sotto un sol punto di vista queste diverse apologetiche mie proposte, eccomi là di ritorno, d' onde mi sono dipartito. Volendosi ora compendiare quanto si è stesamente finquì accennato, e riducendo la cosa a un menomo termine possibile, non può non riscontrarsi chiaramente, che Pavia col mezzo dei suoi rappresentanti fin dal 1022 prese ad esercitare sopra il sagro Deposito un vero diritto di dominio o patronato con donare ad Egelnoto parte delle ossa del Santo; tale diritto fu ricono-

sciu-

sciuto e ad essa riserbato nel 1223 e 1228 dai pontefici Onorio III. e Gregorio IX; esercitollo sul principio del secolo XIV. a' tempi dell' nostro Aulico coll' interrare e tenere anche a se stessa nascoste le sagre spoglie fino all' avventurosa loro scoperta del 1695; fu in essa canonizzato nel 1729. da Benedetto XIII. colla tradizione e simbolo della detta chiave, con cui sempre in appresso intervenne qual parte primaria a tutte le loro visite; lo esercitò eziandio nel 1733. con volere che si trasportasse il sagro Deposito alla Cattedrale (1) non senza scontentezza massime degli Eremitani (2), e tale diritto fu finalmente avvalorato nel 1785 e 1786 colla confessione e col fatto degli Eremitani medesimi, da' quali soltanto può il Capitolare misurare le proprie pretese.

---

(1) *Atto di Delegazione del Pubblico di Pavia 7 Novembre 1733, e Istromento 8. d' esso mese a rogito Lucca, de Ho, e del Conte nell' Archivio Municipale, e Memoria storico-diplomatica §. 24. p. 38.*

(2) *Lettera del P. Schiaffinati Generale degli Eremitani al Pubblico di Pavia 20 Febbraio 1734 nell' Archivio diplomatico.*

(54)

Chepperò quand' anche i pavesi nel buio dei secoli d' antichità più recondita non sapessero rinvenire alcuna traccia del preciso originario loro titolo di dominio o patronato, questo solo periodo sì esteso di ben quasi otto secoli di non interrotto possesso lo annunzia in loro e manifesta, perchè possesso pareggiabile al più augusto e luminoso de' titoli. Senza quì farmi ad annoiare il lettore con ischierargli i canoni, le leggi e gli interpreti, con cui suole appoggiarsi nelle scuole e nei tribunali questa teoria, mi limito a ricordargli soltanto ciocchè in argomento analogo a questo mio insegna il Sassi (1).

(55)

Quanto si è detto e conchiuso intorno al Deposito del Santo, può con le debite misure applicarsi anche a

l' Ar-

(1) *Possessio SS. corporum Gervasii et Protasii martyrum Mediolano vindicata cap. 2. num. 33.*

l' Arca. Colla testimonianza non sospetta del Beretta valoroso difensore degli Eremitani nella causa dell'*identità*, e sulla fede de' loro stessi domestici registri ho già stabilito al §. 25. della *Memoria*, e giova qui replicare che quel pregiato monumento deesi in gran parte alle largizioni de' Pavesi nostri antecessori, talchè nel 1729 come ivi accennai al §. 24, dovendosi alquanto rimovere dal consueto suo luogo, essi Eremitani insieme ai Lateranesi non si credettero a ciò autorizzati se non con chiederne l' approvazione e l' assenso dal Pubblico. Aggiunsi oltreciò che essendo stata costrutta e destinata per accogliervi le ceneri del Santo, e dappoi nel 1739. *dedicata* perpetuamente dagli Eremitani al di lui altare, non può non considerarsi che qual accessorio del Deposito medesimo, onde da tutto questo trassi a buon diritto un argomento della proprietà del Pubblico anche sull' Arca; argomento che potrebbe anche applicarsi all' altare, perchè precisamente eretto a base e sostegno dell' Arca medesima e del sagro Deposito, come fu pure riconosciuto, e

rap-

rappresentato non ha molto al Governo da questa curia vescovile (1).

(56)

Il Capitolare ammette bensì questi fatti, ma

Ex more imponens cognata vocabula rebus (2),

dopo la differenza altrove da lui rilevata fra il *donare* e il *dare*, mi fa avvertito a pag. 69 che l' Arca non fu *dedicata* all' altare, ma bensì ad esso *donata*, e combattendo nel resto ogni mia deduzione a favor de' pavesi, studiasi di sostenere ch' essa Arca non fu mai proprietà del nostro Pubblico, ma degli Eremitani, cui è succeduta la nazione, e alla nazione il Capitolo della Cattedrale. Una pergamena trovatasi nell' Archivio Capitolare, della quale egli credette di non comunicarci che quelle finali parole *queste sono le ragioni e dominio, che noi frati Eremitani abbiamo giuridicamente su l' Ar-*

---

(1) *Lettera* 17. *Luglio* 1800. *nell' Archivio Capitolare*.

(2) Orazio *Serm. lib.* 2. *sat.* 3. *ver.* 280.

l' *Arca*, forma a pag. 17 il primiero appoggio di siffatta sua opinione; la fiancheggia in appresso col citato atto d'essi Cenobiti 16 Maggio 1739 intitolato *donatio Arcae facta per adm. rev. patr. ven. Conventus S. Augustini Papiae altari majori*, ove ci si dà dal Notaio una storia di quel monumento medesimo, e in fine conchiude contro di me a pag. 70. *che se le obblazioni fatte dai pavesi per la costruzione dell' Arca importassero a lor favore un vero diritto di dominio o di patronato, molti stabilimenti religiosi e di pubblica beneficenza eretti con elemosine e pie disposizioni dei cittadini pavesi apparterrebbero secondo tali principj al corpo civico a titolo di dominio, di proprietà o di patronato*.

(57)

Che il Capitolare a dispetto degli estremi voluti dalla legge a costituire un contratto, e una *donazione*, chiami impropriamente con questo nome un atto di vera e stretta *dedicazione*, può servirgli di qualche scusa l'esempio degli Eremitani, o a dir meglio

del

del notaio di quell' atto medesimo, su cui si è modellato; non così può condonarglisi che per escludere ogni diritto municipale sull' Arca siasi giovato di due documenti, dei quali chiunque anche appena iniziato negli studi legali e forensi non può non ravvisarne l' inutilità. Non dee valutarsi il primo perchè è una scritta propostaci senza segnature, senza marche di legalità e di cronologia, stesa a privata sua istruzione da un anonimo Æremitano, che altronde si sa essere stato f. Antonio da Tortona che trovossi a quel tempo priore in questo Convento; scritta, che quantunque il Capitolare ce lo dissimuli, accenna pur essa che pel lavoro dell' Arca medesima, *molti gentilhuomini et gentildonne de Pavia, lo egregio Studio universale, li devoti mercanti, il ven. collegio de li signori Medici, et quello de li spettabili Notari hano dato larghe elemosine, come appare alli ricevuti et al registro dell' instrumenti, testamenti et altre scritture*, onde di questo primo documento non può mai giovarsi se non per valersene di riverbero contro del presentatore. Nè dee

 del

del pari valutarsi il secondo documento, cioè l'atto di *donazione dell' Arca all' altare*, giacchè qual atto spontaneo e solitario degli Eremitani non può mai pregiudicare, come tutti sanno, alle ragioni di chi vi fu estraneo e assente. Che più? Le misure da essi serbate in questa così da loro chiamata *donazione* decidono anch' esse in qualche guisa a favore della causa del Pubblico; giacchè consci o per lo meno dubbiosi, che esso per diritto di dominio o di patronato o di accessione o di accrescimento o di possesso, o per tutti insieme questi riguardi avesse titoli plausibili, siccome sul santo Deposito, così anche su l' Arca, non vollero rendersi responsabili e garanti verso dell' *altare*, dirò così, *donatario* per la tutela e difesa del loro *dono*, ma dichiararonsi di *donare* l' Arca *absque tamen promissione evictionis praeter quam pro dato et facto tantum dictorum admod. rr. patrum et dicti eorum ven. conventus, et non aliter nec alio modo*, e con tale riserbo non fu da loro trasfusa nell' *altare* che quella qualunque ragione ch' essi potessero avere sull' Arca medesima, lasciando salvi ed illesi gli altrui diritti.

Quindi non regge alle prove, nè all' imponente titolo del libro del Censore ciò ch' ei dice a p. 19: *dal Governo è stato accordato l' altare e l' Arca a questa cattedrale colla necessaria trasmissione degli antecedenti diritti degli Eremitani*, e quanto aggiunge a p. 30 scrivendo *tutti sanno che il Governo ha accordato l' altare e l' Arca da collocarsi nella cattedrale*. So ch' esso a p. 6 appoggia le sue pretese alla lettera di domanda di questa curia vescovile 17 Luglio 1800 e al relativo rescritto governativo 30 Messidoro an. VIII, che serbansi in quell' archivio capitolare; ma io lo prego a ben riflettere a ciò che con essa lettera chiedesi al Governo, a qual fine ne fu fatta l' inchiesta, se e in qual modo ivi parlisi dell' Arca, e cosa venne accordato alla cattedrale con quel superiore decreto, e dopo tali sue riflessioni, aggiunte alle tante mie finquì proposte, decida di buona fede se io al §. 30 della *Memoria* ho mal caratterizzate siffatte concessioni, e se egli ebbe ragione di rimproverarmi a p. 75. che da me *doveano meritare altre espressioni più veridiche e decorose*

Ecco sventati questi deboli appigli del Capitolare. Con pochi tratti di penna, e col solo risovvenirgli la più volte citata recente dichiarazione degli Eremitani del 1785, dove eglino a chiare note accreditano e avvalorano colla propria confessione questo diritto municipale anche sull' Arca, io avrei potuto esentarmi dal rispondere parte a parte alle obbiettatemi difficoltà; ma credetti di non accontentarmene perch' egli sappia, che non con qualunque inetta e informe carta incontrata frugando in qualche domestico archivio, sebbene magnificata col titolo di *pergamena* e sebbene fregiata d' eleganti miniature, nè con un atto qualunque notarile d'estraneo e privato altrui affare si stabiliscono le proprie ragioni, e si combattono quelle d' un terzo possessore; e che il valersi di siffatti insignificanti documenti colla lusinga di poter per tal via imporre e persuadere, egli è un diffidare oltremodo dell' altrui discernimento, e un soverchiamente abusare del proprio.

Dopo tutto ciò, e dopo la testimonianza e la spontanea confessione degli Eremitani medesimi nulla più restami d'aggiungere per assicurare al nostro Pubblico il diritto anche su l'Arca. Che però non mi farò qui a scandagliare, se anche dalle accennate grandiose largizioni del popolo pavese pel lavorío e per l'erezione di quel rinomato monumento possa trarsene argomento a suo favore; e neppure entrerò nella subalterna ricerca promossami dal Capitolare, se su tali principj ogn'altro stabilimento o sagro o religioso o pio, fondato a spese dei cittadini o d'alcuno di essi, od anche per sola munificenza delle supreme podestà, ma particolarmente destinato all'uso e al bene d'una città o popolazione o di qualche singola di lei classe di persone, debba o no nell'attuale sistema politico e legislativo, e secondo le massime del diritto pubblico considerarsi anch'esso compreso, dirò così, nel civico patrimonio, o per lo meno soggetto all'ispezione e vigilanza delle municipalità locali sot-

to la tutoria superiore autorità. Amando io di por fine a questa ormai troppo stucchevole dicería, lascierò che il Capitolare ed altri pensino e decidano su di ciò a lor grado e talento.

(61)

Stabilitesi così per tanti titoli le ragioni de' cittadini pavesi sul sagro Deposito e sull' Arca, ecco insignificanti ed inutili le vantate recenti concessioni dell' uno e dell' altra fattesi dal Governo alla curia vescovile, e da questa al Capitolo della cattedrale; concessioni dal mio Censore obbiettatemi a pag. 19. 21. e 74. con tanta compiacenza e fiducia, fino a chiamarle a pag. 22. *titoli legittimi, luminosi, immutabili, che rendono inutile e vano ogni riclamo od azione.* Nè certo fa duopo di molta penetrazione, e basta il buon senso per convincersi, che la costituzione o la legge di questo stato col richiamare alla nazione i beni e gli effetti tutti delle famiglie religiose, non intese mai, nè poteva comprendervi gli altrui presso loro depositati o da esse precariamente

te posseduti, e che il Governo a nome della nazione medesima dispone bensì di que' primi per la pubblica causa, ma difensore, proteggitore e vindice per mezzo de' suoi magistrati de' sagri altrui diritti di proprietà contro gli illegittimi occupatori, sa col suo esempio religiosamente rispettarli e ne' pubblici e ne' privati, onde sarebbe la somma dell' ingiurie non dirò l' imputargli, ma anche il solo sospettare ch' esso in questo incontro abbia voluto esser liberale dell' altrui. Che se per un' erronea credenza e in buona fede, o per alcuna di quelle sviste, che sono inevitabili ne' grandi cangiamenti politici e in un qualunque nuovo ordine di cose, ciò accadde talvolta in qualche o repubblica o principato ben sistemati, non vi concorse mai l' intenzione e il voto del concedente, nè il concessionario può quindi arrogarsi alcun diritto a danno del vero e legittimo, ma ignoto e non sentito proprietario o possessore: *ius tertii* (così provvidamente le nostre costituzioni di Milano (1)) *sublatum esse*

(1) *De iure et privilegio fisci* §. *ius tertii* .

esse non intelligatur per donationes, absolutiones et quasvis concessiones per principem tam factas quam faciendas quibusvis verbis conceptas.

(62)

Parmi giusta le corte mie viste d'aver sostenuto e fiancheggiato con riprove l' impegno propostomi nella *Memoria storico-diplomatica* sì mal accolta e censurata dal Capitolare nelle sue *Notizie sincere e documentate*, e nelle aggiuntevi *Osservazioni* con fiducia forse soverchia da lui indirizzate e *presentate a suoi concittadini pavesi*, cioè a quegli stessi, di cui egli ne combatte i diritti; parmi d'aver soddisfatto a tutte indistintamente le di lui difficoltà senza il menomo rimorso d' averne travisata o dissimulata alcuna e massime quelle che servono non a semplice infarcimento e corredo, ma a sostegno e difesa della di lui opinione ; e parmi d' aver così smentita la proposizione da lui azzardata a pag. 73. 74. ove si fa a conchiudere, che nella mia *intiera Memoria* null' altro rilevasi che *soli desi-*

siderj, volontà efficace ed immaginate asserzioni, mai ragioni e titoli sufficienti pur anche ad indicar verosimili li supposti diritti. S' io siavi veramente riuscito, o se queste mie non sieno che lusinghe, spetterà allo spregiudicato e saggio lettore il determinarlo. Debbo però confessare che, conscio a me stesso d' avere scritta e pubblicata quella qualunque mia *Memoria* non per altrui consiglio, non per impulso o suffragio del consesso municipale, cui appartengo, nè per verun altro estraneo titolo, ma bensì con rette intenzioni, coi giusti riguardi di non offendere alcuno, e mosso spontaneamente da que' doveri che stringono a vicenda la patria e il cittadino, i cui nomi suonano dolci sul mio spirito, mai non avrei creduto di tanto demeritarmi da trovare fin tra' pavesi un censore, e un censore sì scompiacente e scortese.

(63)

Non pel solo talento di contendere, non col valersi del riottoso linguaggio degli scolastici e de' controversisti, non coll' esercitare un perpetuo scet-

scetticismo, ma con mire e *osservazioni* veramente *pacifiche* dirette di concerto a scoprire e a onorare la verità, e con sode ragioni attinte, come dissi sovente, dalla storia, dalla diplomatica e dall' altrui erudizione più che dalle leggi di Giustiniano, si debbono tra' concittadini proporre le proprie opinioni, e scandagliare quelle degli avversarj ove trattisi d'argomenti di questa fatta, che interessino il bene o il lustro della patria, e tali ragioni vogliono esser da noi presentate non con risentimento e trasporto figli del partito o della presunzione, ma con sana e giudiziosa critica, e con quella filosofica moderazione, che caratterizzando la giustizia o almeno l' onestà d' una causa, onora del pari e il vincitore e il vinto. Ecco lo scopo da proporci nelle civiche nostre ricerche e alla nostra emulazione; ecco le misure d' attenerci nello scrivere, nel censurare, nel difenderci,

Si patriae volumus, si nobis vivere cari (1).

---

(1) Orazio *epist.* 3 *lib.* 1 *vers.* 29.